



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Elezioni politiche

Pubblicazione n. 2

Elezioni
della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
nelle ripartizioni
della circoscrizione Estero
25 settembre 2022

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

2022

MINISTERO
DELL'INTERNO

interno.gov.it

A cura del

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

dait.interno.gov.it

Agosto 2022



BY - NC - ND 4.0

Premessa

Le istruzioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di fornire ai competenti organi un'opportuna guida nel compiere le operazioni relative alla presentazione ed all'ammissione delle candidature per l'attribuzione dei seggi nelle ripartizioni della circoscrizione Estero in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

L'entrata in vigore della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali» – che ha riformato il sistema di voto e di assegnazione dei seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale e *non della circoscrizione Estero* – comporta, tuttavia, alcune limitate modifiche al procedimento di deposito dei contrassegni ed al regime normativo delle ineleggibilità nella circoscrizione Estero.

Per espresso richiamo operato dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che disciplina l'esercizio del diritto di voto per i cittadini italiani residenti all'estero, trovano applicazione anche in relazione alle elezioni nella circoscrizione Estero – *solo però in quanto compatibili* – le disposizioni contenute negli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 9, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, inserito dalla citata legge n. 165/2017, sono stati predisposti i fac-simile dei moduli da pubblicare sul sito del Ministero dell'interno, che si riportano anche nella presente pubblicazione.

In considerazione della diversità della normativa, rimane separata la pubblicazione concernente la presentazione e l'ammissione delle candidature nelle circoscrizioni e regioni del territorio nazionale.

Premessa	3
--------------------	---

INDICE

1. Introduzione	13
2. Deposito, presso il Ministero dell'interno, dei contrassegni di lista	
2.1. Gli adempimenti dei partiti/gruppi politici	18
2.2. Caratteristiche del contrassegno di lista	19
2.2.1. Divieto di contrassegni che fanno riferimento ad ideologie di stampo fascista o nazista	20
2.3. Termini per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno	21
2.4. Modalità per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno	21
2.4.1. Come si deposita il contrassegno di lista.	24
2.4.2. Deposito del contrassegno di lista su supporto digitale	24
2.4.3. Deposito del contrassegno di lista in triplice esemplare su supporto cartaceo	25
2.5. Esame dei contrassegni da parte del Ministero dell'interno.	26
2.6. Opposizioni contro le decisioni del Ministero dell'interno relative ai contrassegni	27
2.7. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni	29
2.8. Comunicazioni relative al procedimento elettorale preparatorio effettuate dal Ministero dell'interno all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	29
2.9. Indicazione, da parte di colui che deposita il contrassegno, del soggetto incarica- to di effettuare la comunicazione dei <i>curriculum vitae</i> e dei certificati del casellario giudiziale dei candidati ammessi	30
Decreto del Ministro dell'interno 20 marzo 2019	
Definizione delle modalità tecniche di acquisizione su apposita piattaforma informatica del <i>curriculum vitae</i> e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato alle elezioni europee e politiche	31
Allegato A	
Specifiche delle regole tecniche per la comunicazione telematica al Ministero dell'interno del <i>curriculum vitae</i> e del certificato del casellario giu- diziale del candidato	34

3. Deposito, presso il Ministero dell'interno, dello statuto o della dichiarazione di trasparenza

3.1. La modifica normativa	40
3.2. Termine per il deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza presso il Ministero dell'interno	41
3.3. Modalità per il deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza presso il Ministero dell'interno	41
3.4. Esame delle dichiarazioni di trasparenza da parte del Ministero dell'interno	42
3.5. Opposizione contro le decisioni del Ministero dell'interno relative alla dichiarazione di trasparenza	42
3.6. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni	43

4. Designazione del rappresentante effettivo e del rappresentante supplente incaricato di effettuare il deposito delle liste dei candidati

4.1. I rappresentanti incaricati	44
4.2. Modalità e termini per la presentazione, presso il Ministero dell'interno, delle designazioni dei rappresentanti	44
4.3. Comunicazione delle designazioni dei rappresentanti, da parte del Ministero dell'interno all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	46
4.4. Eventuale designazione di altri rappresentanti supplenti del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste	46

5. Formazione delle liste dei candidati

5.1. Elenco dei documenti necessari per presentare una lista dei candidati nelle ripartizioni della circoscrizione Estero	48
5.2. Lista dei candidati	50
5.3. Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati	53
5.3.1. Numero di coloro che devono sottoscrivere la lista dei candidati – Casi in cui è previsto l'esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	54
5.3.2. Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati	57
5.3.3. Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista (PER LE LISTE CHE DEBBO RACCOLGERE LE SOTTOSCRIZIONI)	60
5.3.4. Indicazione del contrassegno della lista dei candidati nella ripartizione della circoscrizione Estero	61

5.3.5. Indicazione dei delegati di lista	62
5.4. Certificati in cui si attesta che i presentatori della lista dei candidati sono elettori residenti nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero	63
5.5. Dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati nella ripartizione della circoscrizione Estero	67
5.6. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato in cui si attesta l'insussistenza della condizione di incandidabilità	68
5.7. Certificati in cui si attesta che i candidati che fanno parte della lista sono elettori e residenti nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero	71
5.8. Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo.	72

6. Presentazione delle liste dei candidati per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero presso l'Ufficio centrale per la medesima circoscrizione

6.1. Modalità di presentazione delle liste dei candidati nelle singole ripartizioni per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.	73
6.2. Termini di presentazione delle liste dei candidati per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero	74
6.3. Adempimenti della cancelleria della Corte d'appello di Roma nel momento della presentazione delle liste dei candidati per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero	74

7. L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e le operazioni relative all'esame delle liste dei candidati

7.1. Composizione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	77
7.2. Aggregazione di altri magistrati per le esigenze dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	77
7.3. Termini per le operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero relative all'esame delle liste dei candidati presentate	78
7.4. Operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero relative all'esame delle liste dei candidati presentate	78
7.4.1. Accertamento dell'identità della persona che deposita la lista dei candidati	78
7.4.2. Verifica dell'avvenuto deposito dello statuto/dichiarazione di trasparenza e del programma elettorale	79
7.4.3. Controllo del contrassegno della lista dei candidati	79
7.4.4. Accertamento della data di presentazione della lista dei candidati.	80

	Pagina
7.4.5. Verifica del numero delle sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati	80
7.4.6. Esame della lista e della posizione dei singoli candidati	82
7.4.6.1. Controllo del numero dei candidati che compongono la lista	83
7.4.6.2. Controllo, per ogni candidato, della sussistenza della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235	83
7.4.6.3. Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura	91
7.4.6.4. Controllo del possesso, da parte di ciascun candidato, del requisito dell'età prescritta per poter essere eletti alla carica di deputato e/o senatore	91
7.4.6.5. Controllo del certificato elettorale di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali	92
7.4.6.6. Controllo dei nominativi dei candidati compresi nelle varie liste	93
7.5. Eventuale ammissione di nuovi documenti – Decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero in relazione alle liste ammesse	93
7.6. Comunicazione ai delegati delle liste delle decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	94
7.7. Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	94
 8. Operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero in seguito alle decisioni sui ricorsi o dopo la scadenza del termine per ricorrere	
8.1. Operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero in ordine alle liste dei candidati	95
8.2. Stampa dei manifesti con le liste dei candidati ammesse in ciascuna ripartizione della circoscrizione Estero – Stampa delle schede di votazione per ogni ripartizione	96
a) Stampa dei manifesti con le liste dei candidati ammesse in ogni ripartizione della circoscrizione Estero	96
b) Stampa delle schede di votazione con i simboli delle liste dei candidati ammesse in ciascuna ripartizione della circoscrizione Estero	97
8.3. L'attività di propaganda elettorale all'estero	98
 9. Ricorsi all'Ufficio centrale nazionale	
9.1. Decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale nazionale	99
9.2. Soggetti interessati a ricorrere	99

	Pagina
9.3. Termine e modalità per presentare i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	100
9.4. Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale nazionale	100
9.5. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sui ricorsi – Comunicazione delle decisioni	101
 10. Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso l'Ufficio centrale e presso gli Uffici decentati per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti	
10.1. Attribuzioni dei delegati di ciascuna lista di candidati in ordine alla designazione dei rappresentanti presso i vari uffici	102
10.2. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati	103
10.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali – Termini	105
10.4. Requisiti dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali	105

MODULISTICA

	Pagina
ALLEGATO 1	
<i>Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero</i>	
Modello di mandato, rilasciato dal presidente o segretario o rappresentante legale di un partito / gruppo / movimento politico, per il deposito del contrassegno e degli atti relativi presso il Ministero dell'interno per la sola circoscrizione Estero	109
 ALLEGATO 2	
<i>Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero</i>	
Modello di dichiarazione di deposito diretto, da parte del presidente o segretario o rappresentante legale di un partito / gruppo / movimento politico, del contrassegno e degli atti relativi presso il Ministero dell'interno per la sola circoscrizione Estero	115

ALLEGATO 3

*Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di dichiarazione di trasparenza autenticata da notaio del partito / gruppo / movimento politico	121
--	-----

ALLEGATO 4

*Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio (nome e) cognome in un contrassegno di lista	125
---	-----

ALLEGATO 5

*Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di dichiarazione in cui si indica il soggetto incaricato di comunicare alla piat- taforma informatica del Ministero dell'interno il <i>curriculum vitae</i> e il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato	129
---	-----

ALLEGATO 6

Elezioni della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che non ha l'obbli- go di raccogliere le sottoscrizioni	133
---	-----

ALLEGATO 7

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che non ha l'obbli- go di raccogliere le sottoscrizioni	139
---	-----

ALLEGATO 8

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di	
--	--

raccogliere le sottoscrizioni – Atto principale	145
---	-----

ALLEGATO 8-BIS

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni – Atto separato	153
--	-----

ALLEGATO 9

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni – Atto principale	161
--	-----

ALLEGATO 9-BIS

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni – Atto separato	169
--	-----

ALLEGATO 10

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati	177
--	-----

ALLEGATO 10-BIS

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità	181
---	-----

ALLEGATO 11

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati	185
--	-----

ALLEGATO 11-BIS

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità	189
---	-----

ALLEGATO 12

Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di verbale di ricevuta della presentazione delle liste dei candidati presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma di regione in cui ha sede l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	193
--	-----

ALLEGATO 13

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Modello di manifesto con le liste dei candidati nella singola ripartizione della circoscrizione Estero e i relativi contrassegni	197
--	-----

ALLEGATO 14

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di manifesto con le liste dei candidati nella singola ripartizione della circoscrizione Estero e i relativi contrassegni	201
--	-----

ALLEGATO 15

Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati presso i seggi istituiti nell'ambito dell'Ufficio centrale e degli Uffici decentrati per la circoscrizione Estero	205
---	-----

ALLEGATO 16

*Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati presso l'Ufficio centrale e gli Uffici decentrati per la circo- scrizione Estero	209
--	-----

ALLEGATO 17

Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte del candidato	213
--	-----

ALLEGATO 18

Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte del candidato	217
--	-----

1. Introduzione

Per chiarezza espositiva, si ritiene utile, in via preliminare, indicare schematicamente gli **adempimenti che devono essere posti in essere dalle forze politiche** nella fase iniziale del procedimento per **l'elezione dei deputati e senatori nella circoscrizione Estero**:

- 1) deposito del **contrassegno** della lista presso il Ministero dell'interno;
 - *per la Camera*: articolo 14, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
 - *per il Senato*: articolo 8 del d.lgs. n. 533/1993
- 2) deposito, presso il Ministero dell'Interno, del relativo **statuto**, ove il partito o gruppo politico organizzato risulti iscritto nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, ovvero, in **manca** dell'iscrizione, di una **dichiarazione** che indica gli **elementi minimi di trasparenza**;
 - articolo 14, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- 3) deposito, presso il Ministero dell'interno, delle **designazioni** di coloro che sono incaricati di presentare le liste dei candidati nelle ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera e, distintamente, per il Senato.
 - articolo 10 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104

Il deposito del contrassegno, dello statuto (o dichiarazione di trasparenza) e della designazione dei rappresentanti deve essere effettuato contestualmente presso il Ministero dell'interno non prima delle ore 8 del 44° giorno e non oltre le ore 16 del 42° giorno precedente quello della votazione.

- Articolo 15, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Il mancato deposito del contrassegno presso il Ministero del-

l'interno o la sua ricasazione comporteranno l'**impossibilità di presentare** liste di candidati.

La **mancata presentazione** dello **statuto** ovvero della **dichiarazione di trasparenza** comporterà la notifica al depositante da parte del Ministero dell'interno di una comunicazione nella quale si dà atto che la legge prevede, all'articolo 22, primo comma, numeri 1-*bis*) e 1-*ter*), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, la ricasazione delle liste eventualmente presentate da partiti politici o gruppi politici organizzati che si contraddistinguono con un contrassegno per cui non è stata prodotta la suddetta e prescritta documentazione.

Attesa la competenza dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero in ordine alla ricasazione di tali liste, il Ministero dell'interno provvederà, comunque, a inviare a detto Ufficio l'elenco dei rappresentanti eventualmente designati.

La **mancata designazione** dei **rappresentanti effettivi e supplenti**, infine, comporterà la notifica al depositante da parte del Ministero dell'interno della comunicazione dell'impossibilità di presentare liste in assenza di rappresentanti che possano depositarle.

Da qui la necessità che i partiti o gruppi politici organizzati osservino scrupolosamente le norme che regolano queste delicate operazioni.

Attesa l'evidente incompatibilità con il sistema elettorale previsto dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*che non prevede collegamenti tra liste*), **non trova applicazione**, nel procedimento per l'elezione dei parlamentari nella circoscrizione Estero, **l'articolo 14-bis del d.P.R. n. 361/1957**, con la presentazione – in sede di deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno – dei collegamenti e del programma con l'indicazione del capo della forza politica (con il suo conseguente assenso all'investitura e consenso al trattamento dei dati personali); tali adempimenti non devono quindi effettuarsi da parte delle *forze politiche che intendono presentarsi soltanto nella circoscrizione Estero*.

Dovrà, peraltro, procedersi al deposito di una dichiarazione in cui si indica il soggetto che comunicherà al Ministero dell'interno il *curriculum vitae* e il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato.

Elezioni trasparenti

L'articolo 4 della legge n. 165/2017 dispone che, in un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni di cui all'articolo 15, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957, per ciascuno e di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 533/1993, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile, tra l'altro:

- a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957;
- b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 165/2017.

Nella medesima sezione sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate.

Legge 9 gennaio 2019, n. 3

Pubblicazione del *curriculum vitae* e del certificato penale ⁽¹⁾ di ciascun candidato

⁽¹⁾ Le parole «**certificato penale**» presenti nel testo originario dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019 e del decreto ministeriale 20 marzo 2019 devono intendersi sostituite dalle parole «**certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313**».

- Articolo 1, comma 15, primo periodo, della legge n. 3/2019 come modificato dall'articolo 38-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

L'articolo 1, commi 14 e 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha stabilito che – in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali di qualunque genere (escluse le elezioni amministrative per i comuni per i comuni sotto i 15.000 abitanti), l'obbligo per i partiti, movimenti politici e liste che si presentino alle elezioni, di pubblicare sul proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai propri candidati e il relativo certificato penale, rilasciato dal casellario giudiziale ex articolo 24 del d.P.R. n. 312 / 2002.

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni.

Non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziario **non prima di 90 giorni** dalla data fissata per la consultazione elettorale.

Se la richiesta del certificato penale è effettuata per ottemperare a tale obbligo, le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 15 del suddetto articolo 1, il **Ministro dell'interno** ha emanato il **decreto 20 marzo 2019**, riportato a pagina 31 con il relativo allegato tecnico.

Ed invero, i **documenti informatici contenenti i curriculum vitae e i certificati penali devono poi essere comunicati all'apposita piattaforma informatica del Ministero dell'interno**, seguendo le prescrizioni di cui al suddetto decreto con l'allegato tecnico, ai fini della **successiva pubblicazione anche sul sito del Ministero dell'interno**.

Oltre ai diretti interessati, anche i rappresentanti legali dei partiti e movimenti politici nonché delle liste, oppure persone da loro delegate, possono richiedere,

anche mediante posta elettronica certificata, il certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del d.P.R. n. 313/2002, riferito a ciascun candidato.

In tali casi, ciascun candidato deve esprimere il proprio consenso e conferire l'incarico di richiedere il certificato giudiziale ai predetti rappresentanti legali (o loro delegati) con un atto firmato (per il quale non è necessaria l'autentica di firma).

Tale delega per la richiesta del certificato del casellario giudiziale può essere rilasciata da ciascun candidato all'interno della dichiarazione di accettazione della candidatura.

→ Allegati 10 e 11

Entro cinque giorni dalla richiesta, il Tribunale deve rendere disponibili ai richiedenti i certificati del casellario giudiziale relativi a ciascuno dei candidati.

→ Articolo 1, comma 14, della legge n. 3/2019 come integralmente riformulato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali sono già stati convocati i comizi, ed essi dichiarino contestualmente, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 / 2000, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

→ Articolo 1, comma 14, quinto periodo, della legge n. 3/2019 come integralmente riformulato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

2. Deposito, presso il Ministero dell'interno, dei contrassegni di lista

2.1. Gli adempimenti dei partiti /gruppi politici

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nelle ripartizioni della circoscrizione Estero, devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime.

- Articolo 14, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 8, comma 1, della legge n. 459/2001

Il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come, da ultimo, modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede **obblighi e divieti** per il deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che partecipano all'elezione della Camera dei deputati e/o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero:

- l'obbligo del deposito del contrassegno di lista;
- l'obbligo, per il partito o gruppo politico che deposita il contrassegno, di indicare con esattezza la propria denominazione nella dichiarazione di deposito;
- il divieto di utilizzare contrassegni identici o confondibili:
 - con contrassegni presentati in precedenza,
 - con contrassegni che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti,
 - con contrassegni che riproducono simboli, elementi o diciture, o solo alcuni di essi, utilizzati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento;

- il divieto di presentare contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi;
- la possibilità di ricorrere all'Ufficio centrale nazionale contro le decisioni del Ministero dell'interno.

2.2. Caratteristiche del contrassegno di lista

La normativa elettorale ha dettato una tutela sempre più rigorosa dei contrassegni utilizzati tradizionalmente dai partiti politici; la disciplina della materia può essere riassunta come segue.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca quel simbolo.

→ Articolo 14, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

La norma anzidetta cita solo i partiti: da tale obbligo sono, quindi, esclusi i gruppi politici, che sono formazioni occasionali nelle quali confluiscono correnti politiche diverse e non hanno un contrassegno tradizionale.

Nel caso in cui più partiti o gruppi politici intendano presentare un'unica lista di candidati, essi possono presentare, a tal fine, un **contrassegno composito** che riproduca tutto o in parte il loro contrassegno insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi.

Ai partiti che non abbiano un simbolo tradizionale e ai gruppi politici è fatto assoluto **divieto di presentare contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti, ovvero che riproducono simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore.**

→ Articolo 14, terzo e sesto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957]

Per quanto concerne i contrassegni non tradizionali – ferma restando la necessità che non siano confondibili con quelli tradizionalmente usati da partiti presenti in Parlamento – la priorità nella presentazione dei contrassegni presso il Ministero dell'interno costituisce titolo; quindi *sarà rivolto invito a sostituire i contrassegni*

che risulteranno identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, al fine di evitare il rischio di ricusazione da parte degli uffici competenti.

→ Articolo 14, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

Per quanto riguarda il concetto di «confondibilità», l'articolo 14 citato precisa che costituiscono «*elementi di confondibilità*» – congiuntamente o isolatamente considerati:

- la rappresentazione grafica e cromatica generale;
- i simboli riprodotti;
- i singoli dati grafici;
- le espressioni letterali;
- le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o delle finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

→ Articolo 14, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

Non è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precludere surrettiziamente l'uso del contrassegno ad altri soggetti politici interessati a utilizzarlo.

→ Articolo 14, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

È fatto divieto di presentare:

- contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti religiosi

→ Articolo 14, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

- contrassegni **che utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione all'uso da parte di dette società**, con firma del rappresentante legale autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 / 1990.

2.2.1. Divieto di contrassegni che fanno riferimento ad ideologie di stampo fascista o nazista

Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute parole, espressioni, sigle, immagini, disegni o

raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia che richiami anche indirettamente tali ideologie. Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole o simboli deve considerarsi vietata a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni. Su tali fattispecie devono richiamarsi *in toto* le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 marzo 2013, nn. 1354 e 1355.

2.3. Termini per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno

Il deposito dei contrassegni deve essere effettuato presso il Ministero dell'interno **non prima delle ore 8 del 44° giorno e non oltre le ore 16 del 42° giorno precedente quello della votazione.**

→ Articolo 15, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Ai fini del deposito, l'apposito ufficio del Ministero dell'interno resterà aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 nei primi due giorni e dalle ore 8 alle ore 16 il terzo giorno.

→ Articolo 15, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

2.4. Modalità per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno

All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

→ Articolo 14, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Il deposito del contrassegno può essere effettuato sia per l'elezione della Camera dei deputati, sia per l'elezione del Senato della Repubblica, sia per la circoscrizione Estero Camera e/o Senato.

Nell'atto di deposito deve essere pertanto indicato per quale consultazione il contrassegno venga depositato (ad esempio: solo

Camera; solo Senato; Camera e Senato; Camera, Senato e circoscrizione Estero).

Qualora il deposito del contrassegno venga effettuato per più consultazioni, esso può essere eseguito con un unico atto.

Il deposito del contrassegno di lista, unitamente a quello dello statuto o della dichiarazione di trasparenza, deve essere effettuato da una persona MUNITA DI MANDATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO e rilasciato dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico organizzato.

→ articolo 15, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La persona incaricata di depositare il contrassegno presso il Ministero dell'interno **deve eleggere domicilio in Roma** per poter ricevere le comunicazioni e le notificazioni previste dall'articolo 16 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

→ Articolo 1, comma 3, del d.P.R. n. 14/1994

L'interessato avrà cura di presenziare presso il domicilio eletto, anche tramite un soggetto legittimato a ricevere le notifiche o, comunque, attraverso un proprio fiduciario appositamente designato in sede di elezione del domicilio stesso; tale presenza deve essere assicurata in particolare nella giornata del martedì successivo al deposito, ai fini della necessaria ricezione del provvedimento del Ministero dell'interno sul contrassegno depositato.

Qualora venga depositato un contrassegno composito – cioè formato, al suo interno, da due o più simboli – è necessario che la persona sia munita di un MANDATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO e rilasciato dai presidenti o segretari dei partiti o gruppi politici ai quali appartengono tutti i simboli della composizione (in pratica, un

mandato congiunto oppure tanti mandati quanti sono i partiti/gruppi politici cui appartengono i simboli all'interno del contrassegno).

Qualora il contrassegno contenga uno o più nominativi di persone diverse dal mandante o dal depositante, è necessario presentare, contestualmente al contrassegno, un espresso consenso all'uso di tale o tali nominativi da parte degli interessati con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 [v. allegato 4].

In ogni caso, il deposito deve essere fatto personalmente da colui che ha ricevuto il mandato: costui non può subdelegare altre persone.

Si precisa che, in ogni caso, **la legge non consente il deposito del contrassegno né tramite posta elettronica certificata (PEC), né tramite posta elettronica ordinaria, né per mezzo della posta cartacea tradizionale. Eventuali depositi di contrassegni con tali modalità non avranno alcun valore giuridico.**

Inoltre, avendo il presidente o segretario del partito/gruppo politico il potere, per legge, di dare mandato al deposito, ove egli non intenda delegare nessuno per svolgere tale compito, si ritiene che possa direttamente procedere al deposito del contrassegno; ciò vale anche, ovviamente, per il deposito dello statuto nonché per la restante documentazione, salvo quanto previsto per la dichiarazione di trasparenza, per la quale la legge impone la firma del rappresentante legale, autenticata da notaio.

Al fine di agevolare le relative operazioni, in allegato alla presente pubblicazione è stata inserita la modulistica per la presentazione del contrassegno e di tutta la documentazione correlata. In particolare, è stato predisposto un modello di mandato a depositare [allegato 1],

ed, in alternativa, anche un modello che prevede il deposito effettuato direttamente dal presidente o segretario [allegato 2].

In ogni caso si tenga presente che:

- 1) Non è ammesso il deposito di più di un contrassegno da parte della medesima persona.**
→ Articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 14/1994
- 2) Non può essere conferito mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.**
→ Articolo 1, comma 2, del d.P.R. n. 14/1994
- 3) Pertanto, una medesima persona non può conferire mandato a depositare un contrassegno e poi depositarne un altro per la medesima consultazione.**
- 4) In caso di contemporanea effettuazione delle elezioni della Camera, del Senato e della circoscrizione Estero, ogni forza politica può presentare un unico contrassegno per tutte le consultazioni o, in alternativa, può, al massimo, presentare fino a quattro contrassegni, purché:**
 - un solo contrassegno per la Camera,
 - un solo contrassegno per il Senato,
 - un solo contrassegno per la circoscrizione Estero - Camera,
 - un solo contrassegno per la circoscrizione Estero - Senato.

2.4.1. Come si deposita il contrassegno di lista

Il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea.

- Articolo 8, comma 1, del la legge 27 dicembre 2001, n. 459
- Articolo 15, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/ 1957, come sostituito dall'articolo 38-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

2.4.2. Deposito del contrassegno di lista su supporto digitale

Se il contrassegno è presentato su supporto digitale, il par-

tito o gruppo politico potrà depositarlo su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare, purché circoscritto da un cerchio.

Si suggerisce che tali formati potranno essere depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore.

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete *internet* delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine:

- delle espressioni letterali che si trovano nel contrassegno;
- delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno medesimo;
- delle tonalità di colore.

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l'immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.

2.4.3. Deposito del contrassegno di lista in triplice esemplare in forma cartacea

Per evitare inconvenienti e difficoltà al fine di un'esatta riproduzione dei contrassegni, è preferibile che i contrassegni siano disegnati su carta lucida a inchiostro di china o tipografico.

Se i contrassegni sono presentati a colori, è opportuno, per consentire la loro più fedele riproduzione sulle schede di votazione e sui manifesti recanti le liste dei candidati, che i contrassegni medesimi siano disegnati su carta bianca del tipo patinata opaca e possibilmente anche in fotocolor.

È opportuno che i tre esemplari dei contrassegni su supporto cartaceo vengano depositati in **DUE MISURE diverse:**

• **UNA MISURA DEL CONTRASSEGNO**, in tre esemplari, circoscritto da un cerchio **DEL DIAMETRO DI 10 CM**, da utilizzare per la sua riproduzione sui manifesti recanti le liste dei candidati;

• **UN'ALTRA MISURA DELLO STESSO CONTRASSEGNO**, anch'esso in tre esemplari, circoscritto da un cerchio **DEL DIAMETRO DI 3 CM**, da utilizzare per la sua riproduzione sulle schede di votazione.

→ Articolo 8, comma 1, della legge n. 459/2001

→ Articolo 15, terzo comma, e articolo 31, comma 1, ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

In tal modo i partiti o gruppi politici potranno avere una cognizione esatta e immediata di come risulterà il loro contrassegno sui manifesti con le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Tutte le raffigurazioni e le espressioni che fanno parte del contrassegno dovranno risultare racchiuse nel cerchio che delimita, all'esterno, il contrassegno medesimo.

Le due dimensioni (10 cm e 3 cm) dovranno contenere lo stesso identico contrassegno, in modo da evitare dubbi su quale dei due disegni siano state riprodotte esattamente le caratteristiche del simbolo del partito o gruppo politico.

2.5. Esame dei contrassegni da parte del Ministero dell'interno

Scaduto il termine per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno (ore 16 del 42° giorno precedente quello della votazione), quest'ultimo esaminerà i contrassegni depositati in base alle norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

Compiuto tale esame, il Ministero – per i contrassegni risultati regolari – **nei due giorni successivi a quello in cui è scaduto il termine per il deposito è cioè entro le ore 24 del 40° giorno antecedente la votazione**, restituirà, al domicilio eletto in Roma del depositante, un esemplare del contrassegno con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarità.

→ Articolo 16, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Per i contrassegni risultati non regolari, in quanto in contrasto con le norme sopra illustrate, il Ministero invita il depositante a sostituire il contrassegno entro 48 ore dalla notifica del relativo avviso ministeriale, presentandone uno che non riproduca in alcun modo gli elementi ritenuti dal Ministero in contrasto con le disposizioni di legge.

→ Articolo 16, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 8, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Se il contrassegno dichiarato irregolare non viene sostituito nel termine di 48 ore oppure se il contrassegno proposto dal depositante in sostituzione **continua a presentare elementi di irregolarità** (e, quindi, non può essere accolta dal Ministero dell'interno la sostituzione del contrassegno stesso) esso sarà da considerare ricusato.

In sintesi, nel caso in cui non vengano designati i rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati o non venga presentato lo statuto / dichiarazione di trasparenza, il deposito del contrassegno non consentirà la presentazione di liste.

2.6. Opposizioni contro le decisioni del Ministero dell'interno relative ai contrassegni

Le decisioni del Ministero dell'interno relative all'ammissione o all'invito a sostituire i contrassegni di lista non sono definitive. Contro le decisioni medesime è ammessa opposizione all'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione.

→ Articolo 16, terzo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

Possono presentare opposizione sia coloro che abbiano ricevuto l'invito a sostituire il proprio contrassegno, sia gli altri depositanti quando ritengano che uno dei contrassegni ammessi sia confondibile con il contrassegno da loro depositato.

→ Articolo 16, terzo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

Per mettere gli interessati in grado di conoscere i contrassegni depositati, il Ministero dell'interno esporrà – in apposite bacheche poste nelle adiacenze della sala del deposito dei contrassegni – tutti i simboli presentati.

In calce a ogni contrassegno esposto, sarà indicato se esso è stato presentato per l'elezione della Camera dei deputati, per l'elezione del Senato della Repubblica, per la circoscrizione Estero Camera, per la circoscrizione Estero Senato o per tutte le consultazioni.

Le opposizioni all'Ufficio centrale nazionale presso la Cassazione devono essere presentate al Ministero dell'interno **entro 48 ore dalla sua decisione.**

→ Articolo 16, ultimo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Per le opposizioni contro l'invito a sostituire il proprio contrassegno o ad integrare la dichiarazione di trasparenza, i termini decorrono dall'ora in cui è avvenuta la comunicazione che il Ministero è tenuto a fare ai sensi dell'articolo 16 citato, primo o secondo comma.

Poiché rimane a carico dell'interessato l'obbligo giuridico di presenziare presso il domicilio eletto, in caso di non perfezionamento della notifica della comunicazione per il mancato presenziamento presso il domicilio, le 48 ore decorrono dall'ora in cui l'ufficiale giudiziario si è recato presso tale domicilio ai fini della notifica.

Per le opposizioni contro l'ammissione di altri contrassegni, le 48 ore decorrono dal momento in cui il Ministero dell'Interno rende note le sue decisioni attraverso l'affissione dei contrassegni stessi, nell'apposita bacheca pubblica al Viminale, tra i contrassegni « ammessi ».

Le opposizioni devono essere redatte in carta libera **e notificate ai depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse entro lo stesso termine previsto per presentare opposizione.**

→ Articolo 16, ultimo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La prova dell'avvenuta notificazione deve essere allegata all'opposizione o prodotta all'Ufficio centrale nazionale.

2.7. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni

Il Ministero dell'interno farà pervenire le opposizioni all'Ufficio centrale nazionale presso la Corte suprema di Cassazione man mano che le stesse saranno presentate.

Il suddetto Ufficio deciderà **entro 48 ore dalla ricezione**, sentiti i depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse.

→ Articolo 16, ultimo comma, ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

L'Ufficio centrale nazionale, appena adottate le proprie decisioni, le comunicherà agli interessati e al Ministero dell'interno.

Qualora venga respinta un'opposizione avverso l'invito del Ministero a sostituire il contrassegno, quello recusato non può essere più sostituito.

2.8. Comunicazioni relative al procedimento elettorale preparatorio effettuate dal Ministero dell'interno all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

Il Ministero dell'interno, appena avrà adottato le proprie decisioni:

- trasmetterà all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, la riproduzione tipografica di tutti i contrassegni di lista regolarmente ammessi;
- invierà allo stesso Ufficio, ai fini dell'ammissione delle liste, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, numeri 1-*bis*) e 1-*ter*), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, le eventuali comunicazioni relative al mancato deposito della prescritta e obbligatoria documentazione costituita dagli statuti (o dichiarazioni di trasparenza).

2.9. Indicazione, da parte di colui che deposita il contrassegno, del soggetto incaricato di effettuare la comunicazione dei *curriculum vitae* e dei certificati penali dei candidati ammessi

In occasione del deposito del contrassegno, il depositante, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del **decreto del Ministro dell'interno 20 marzo 2019**, deve anche rilasciare una dichiarazione, su apposito modulo predisposto dalla Direzione centrale per i servizi elettorali (allegato 5), indicando – tra il presidente o il segretario o il rappresentante della lista – il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione, *per ciascun candidato*, dei *curriculum vitae* e dei certificati penali rilasciati dal casellario giudiziale, con la rispettiva casella di posta elettronica certificata (PEC) o di posta elettronica ordinaria.

Al fine di agevolare tale comunicazione, **entro il 20° giorno antecedente la votazione**, il Ministero dell'interno invierà, al suddetto indirizzo di posta elettronica, le credenziali necessarie per l'accesso alla piattaforma informatica «Trasparenza».

Si riportano, nelle pagine seguenti, il testo del decreto e dell'allegato tecnico.

Decreto del Ministro dell'interno 20 marzo 2019

Definizione delle modalità tecniche di acquisizione su apposita piattaforma informatica del *curriculum vitae* e del certificato penale ⁽¹⁾ di ciascun candidato alle elezioni europee e politiche.

Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale, Serie generale* n. 78 del 2 aprile 2019

Articolo 1

(Destinatari e procedimento di pubblicazione)

1. In occasione delle elezioni del Parlamento nazionale e delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono pubblicati, per ciascun candidato ammesso, all'interno della sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito *internet* del Ministero dell'interno istituita dall'articolo 4 della legge 3 novembre 2017, n. 165, il *curriculum vitae* ed il certificato penale ⁽¹⁾ rilasciato dal casellario giudiziale, già pubblicati sul sito *internet* del partito, movimento politico o lista, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

⁽¹⁾ Le parole «**certificato penale**» presenti nel testo originario dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019 e del decreto ministeriale 20 marzo 2019 devono intendersi sostituite dalle parole «**certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313**».

→ Articolo 1, comma 15, primo periodo, della legge n. 3/2019 come modificato dall'articolo 38-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

2. I presidenti o segretari o rappresentanti dei partiti o movimenti politici o delle liste e i candidati ad esse collegati, che partecipano alle elezioni politiche ed a quelle europee, comunicano all'apposita piattaforma informatica denominata «Trasparenza» i documenti di cui al comma 1.

3. A tal fine, contestualmente al deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno in occasione delle elezioni europee e di quelle politiche, il depositante del contrassegno rilascia una dichiarazione su apposito modulo in cui indica il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione di cui al comma 2 nonché la rispettiva casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, alla quale il Ministero dell'interno invia, entro il ventesimo giorno antecedente la data di votazione, le necessarie credenziali di accesso alla piattaforma informatica «Trasparenza».

4. Il soggetto incaricato, con le modalità tecniche ed operative indicate nell'Allegato A (*pagina 34*), che costituisce parte integrante del presente decreto, comunica alla piattaforma «Trasparenza» i documenti di cui al comma 1 entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di votazione, per le verifiche tecniche finalizzate alla loro pubblicazione.

5. Contestualmente alla comunicazione, il soggetto incaricato attesta la conformità di ciascuno dei documenti informatici comunicati alla piattaforma rispetto a quelli già pubblicati sul sito *internet* del partito, movimento politico, lista o candidato collegato, garantendo, per ogni documento, l'accessibilità secondo la normativa vigente.

Articolo 2

(Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche)

1. I documenti informatici che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui all'Allegato A sono, con la specifica indicazione di errore, direttamente segnalati dalla piattaforma informatica al soggetto incaricato, ai fini del necessario adeguamento. In tal caso, il soggetto incaricato comunica alla

piattaforma i documenti rispondenti alle prescrizioni tecniche, entro l'ottavo giorno antecedente la votazione.

Articolo 3

(Finalità)

1. Il sito *internet* del Ministero dell'interno, nella sezione «Elezioni trasparenti», consente al cittadino di accedere agevolmente alle informazioni e ai documenti ivi pubblicati attraverso la ricerca per cognome e nome di ciascun candidato ammesso, per denominazione del partito, del movimento politico o della lista nonché per circoscrizione in occasione delle elezioni europee ed anche per collegio in caso di elezioni politiche.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 20 marzo 2019

Il Ministro: SALVINI

**Nella pagina seguente è riportato l' ALLEGATO A
al presente decreto ministeriale**

SPECIFICHE DELLE REGOLE TECNICHE
PER LA COMUNICAZIONE TELEMATICA
AL MINISTERO DELL'INTERNO
DEL *CURRICULUM VITAE*
E DEL CERTIFICATO PENALE ⁽²⁾
DEL CANDIDATO

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE
2. MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
 - 2.1. Caratteristiche dei *files* contenenti i documenti da comunicare alla piattaforma
3. MODALITÀ DI RILASCIO DELLE CREDENZIALI AL SOGGETTO INCARICATO
4. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLA PIATTAFORMA
 - 4.1. «Servizio Web»
5. CONTROLLI EFFETTUATI DALLA PIATTAFORMA

⁽²⁾ Le parole «**certificato penale**» presenti nel testo originario dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 3 / 2019 e del decreto ministeriale 20 marzo 2019 devono intendersi sostituite dalle parole «**certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313**».

- Articolo 1, comma 15, primo periodo, della legge n. 3 / 2019 come modificato dall'articolo 38-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

1. INTRODUZIONE

Il presente Allegato riporta le specifiche tecniche relative alla predisposizione ed alla comunicazione dei documenti informatici contenenti il *curriculum vitae* e il certificato penale ⁽³⁾ di ogni candidato ammesso alle elezioni del Parlamento nazionale o a quelle dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché le modalità idonee a garantire l'accesso alla piattaforma informatica «Trasparenza», di seguito «piattaforma».

I suddetti documenti informatici sono comunicati alla piattaforma dal soggetto appositamente incaricato in sede di deposito del contrassegno al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto, di seguito «soggetto incaricato».

La piattaforma pubblica i documenti informatici di ogni candidato nella sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito *internet* del Ministero dell'interno.

A seguito di evoluzioni tecnologiche, potranno essere conseguentemente adeguate le modalità tecnico-operative, previa informazione ai soggetti incaricati in sede di rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma.

2. MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

I documenti informatici contenenti il *curriculum vitae* e il certificato penale ⁽³⁾ sono rispondenti ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 20 marzo 2013 («Modifiche all'allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante: "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti infor-

⁽³⁾ Si veda la nota ⁽²⁾ di pagina 34.

matici»"), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 16 settembre 2013, n. 217.

2.1. Caratteristiche dei *files* contenenti i documenti da comunicare alla piattaforma

Il *curriculum vitae* e il certificato penale ⁽⁴⁾ vanno convertiti in distinti *files* PDF/A-1a, di seguito «*file* PDF/A» – con inclusi, in ognuno, i caratteri tipografici (*fonts*) utilizzati per la composizione del documento – privi sia di «macroistruzioni» ed elementi che possano modificare il documento comunicato, sia di riferimenti esterni (*link*), sia di *password* per la lettura.

Non è rispondente ai criteri di accessibilità previsti dalla legge il *file* derivante da scansioni di documenti cartacei con *scanner*, che generano i cosiddetti documenti-immagine non leggibili dai lettori vocali (*screen readers*); per eventuali immagini presenti nel documento (ad esempio: un timbro) va creato il testo alternativo prima di generare il *file* PDF/A.

Il *file* contenente il documento-immagine, prima di essere convertito in *file* PDF/A, è reso accessibile utilizzando i programmi *software* dedicati al riconoscimento dei caratteri, detti «ocr» (*optical character recognition*).

I documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità vanno corredati di sommario.

La piattaforma accetta esclusivamente *file* con formato PDF/A.

3. MODALITÀ DI RILASCIO DELLE CREDENZIALI AL SOGGETTO INCARICATO

Il soggetto incaricato riceve per via telematica, all'indirizzo

⁽⁴⁾ Si veda la nota ⁽²⁾ di pagina 34.

di posta elettronica indicato al Ministero dell'interno in occasione del deposito del contrassegno:

- a) le credenziali di accesso alla piattaforma, composte da un identificativo («*username*») ed un codice alfanumerico («*password*»);
- b) l'indirizzo *web* con cui raggiungere il servizio della piattaforma tramite il proprio programma di navigazione in *internet* (*browser*).

Le credenziali di accesso sono generate automaticamente ed in modo univoco dalla piattaforma; esse sono strettamente personali ed incedibili a terzi.

Pertanto, il soggetto incaricato, titolare delle credenziali, è responsabile del loro uso e di ogni accesso indebito alla piattaforma.

4. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLA PIATTAFORMA

La comunicazione dei *files* PDF / A è effettuata unicamente attraverso l'interfaccia *web* di fruizione del servizio di acquisizione dei documenti, di seguito «ServizioWeb».

4.1. «ServizioWeb»

Il soggetto incaricato si collega alla piattaforma tramite la digitazione dell'indirizzo *web*, ricevuto per posta elettronica, nella barra degli indirizzi del proprio *browser*.

La piattaforma richiede di inserire le necessarie credenziali ricevute per l'accesso (*username* e *password*) e consente la visibilità dei candidati della lista per cui il soggetto incaricato risulta abilitato. Quest'ultimo, per ogni candidato, comunica i *files* PDF / A relativi al *curriculum vitae* ed al certificato penale ⁽⁵⁾, attestando, per ogni *file* PDF / A comunicato, la con-

⁽⁵⁾ Si veda la nota ⁽²⁾ di pagina 34.

formità a quello già pubblicato sul sito *internet* del partito, movimento politico, lista o candidato collegato.

Le funzionalità minime sono:

- a) nuovo *file* PDF / A da comunicare;
- b) sostituzione del *file* PDF / A;
- c) cancellazione del *file* PDF / A;
- d) monitoraggio dei *files* PDF / A comunicati alla piattaforma;
- e) modifica della *password* per l'accesso alla piattaforma;
- f) richiesta di nuove e ulteriori credenziali di accesso. Le credenziali sono trasmesse all'indirizzo di posta elettronica già indicato al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del presente decreto;
- g) stampa della notifica dei *files* PDF / A comunicati, con l'indicazione del relativo candidato nonché della data ed ora della relativa comunicazione.

5. CONTROLLI EFFETTUATI DALLA PIATTAFORMA

La piattaforma, per ogni *file* PDF / A comunicato, effettua i necessari controlli di rispondenza alle regole tecniche.

Le tipologie di controllo concernono:

- a) la verifica del *file* nel formato PDF / A;
- b) l'integrità del *file* PDF / A;
- c) l'assenza di *password* per la lettura;
- d) l'assenza di *virus* informatici o *malware*;
- e) l'assenza di *link* esterni;
- f) la presenza della attestazione di conformità. ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

Il *file* PDF / A che non supera le predette verifiche è automaticamente rifiutato con la segnalazione del tipo di errore. In tale ultimo caso, entro l'ottavo giorno antecedente la data della votazione, il soggetto incaricato trasmette, con le medesime modalità di cui al precedente punto 4, i *files* PDF / A

rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Nessuna verifica da parte della piattaforma è effettuata, invece, sul contenuto dei *files* PDF/A comunicati e sulla loro conformità rispetto a quelli già pubblicati nel sito *internet* del partito, movimento politico, lista o candidato collegato.

*Fine dell'Allegato A
al decreto ministeriale del 20 marzo 2019*

Il mancato adempimento a quanto previsto dal suddetto decreto non comporta sanzioni. Viceversa, si soggiunge che l'omessa pubblicazione dei documenti in questione sui propri siti *internet* – pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – determina, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

→ Articolo 1, comma 23, della legge 9 gennaio 2019, n. 3

3. Deposito, presso il Ministero dell'interno, dello statuto o della dichiarazione di trasparenza

3.1. La modifica normativa

Il nuovo testo dell'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 361/1957 – come modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 165/2017 – prevede che, **ove iscritto nel registro dei partiti politici**, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il partito o gruppo politico organizzato debba **depositare** il relativo **statuto**.

In mancanza di iscrizione nel suddetto registro, il partito o gruppo politico ha l'obbligo di **depositare una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante AUTENTICATA DA NOTAIO**, che indica gli elementi minimi di trasparenza previsti dalla legge, cioè:

- il legale rappresentante del partito o gruppo politico organizzato;
- il soggetto che ha la titolarità del contrassegno;
- la sede legale nel territorio dello Stato;
- gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.

→ Articolo 14, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

3.2. Termine per il deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza presso il Ministero dell'interno

Il deposito deve avvenire contestualmente a quello del contrassegno di lista, non prima delle ore 8 del 44° giorno e non oltre le ore 16 del 42° giorno precedente quello della votazione.

La mancata presentazione dello statuto o della dichiarazione di trasparenza, entro i termini di legge, comporterà la notifica al depositante, da parte del Ministero dell'interno, di una comunicazione nella quale si dà atto che la legge prevede, all'articolo 22, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, **la ricusazione delle liste** – da parte dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – eventualmente presentate da partiti politici o gruppi politici organizzati che si contraddistinguono con un contrassegno per cui non è stato prodotto lo statuto / dichiarazione di trasparenza.

3.3. Modalità per il deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza presso il Ministero dell'interno

Il deposito dello statuto del partito o gruppo politico, o della dichiarazione di trasparenza, deve essere **effettuato personalmente** dalla persona che ha ricevuto il **mandato** autenticato da un notaio per il **deposito del contrassegno**, che non può subdelegare ad altre persone. Il deposito può anche essere effettuato dallo stesso presidente o dal segretario del partito o gruppo politico.

→ Articolo 14, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Lo statuto depositato deve essere identico a quello presentato ai fini dell'iscrizione nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4

del decreto-legge n. 149/2013, convertito nella legge n. 13/2014.

Per la dichiarazione di trasparenza è richiesto, oltre al formato cartaceo, anche quello digitale, in quanto necessario ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. Pertanto, i partiti non iscritti nel registro dovranno consegnare anche un CD-ROM contenente il *file* in formato accessibile (PDF/A), che riproduca la dichiarazione di trasparenza, **completa di firma autenticata da NOTAIO**.

3.4. Esame delle dichiarazioni di trasparenza da parte del Ministero dell'interno

In sede di predisposizione della dichiarazione di trasparenza si suggerisce di seguire l'apposito modello predisposto [allegato 3].

In caso di presentazione di un contrassegno composito, nel quale sono presenti simboli di più partiti o gruppi politici, si ritiene che la dichiarazione di trasparenza debba essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di tali partiti o gruppi politici, o, in alternativa, ciascun partito o gruppo politico possa depositare una distinta dichiarazione di trasparenza.

Qualora le dichiarazioni di trasparenza risultino incomplete, il Ministero dell'Interno notificherà al depositante l'invito a **integrarne i contenuti di regolarità nel termine di 48 ore dalla notifica**.

→ Articolo 16, secondo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 165/2017]

3.5. Opposizione contro le decisioni del Ministero dell'interno relative alla dichiarazione di trasparenza

Le decisioni del Ministero dell'interno di invito ad integrare la dichiarazione di trasparenza non sono definitive.

Ove il depositante non intenda accogliere l'invito del Ministero dell'Interno ad integrare i contenuti di tale dichiarazione, può formulare opposizione all'Ufficio centrale nazionale costituito presso la

Corte suprema di cassazione.

→ Articolo 16, terzo comma, ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

In base al tenore della norma, l'unico legittimato ad impugnare è il depositante.

→ Articolo 16, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno **entro 48 ore dalla notifica della sua decisione** e, nello stesso termine, notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

→ Articolo 16, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Le opposizioni devono essere redatte in carta libera.

3.6. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni

Il Ministero dell'interno farà pervenire le opposizioni all'Ufficio centrale nazionale presso la Corte suprema di cassazione, man mano che le stesse saranno presentate.

Il suddetto Ufficio deciderà entro 48 ore dalla ricezione, sentiti i depositanti delle dichiarazioni di trasparenza che vi abbiano interesse.

→ Articolo 16, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

L'Ufficio centrale nazionale, appena adottate le proprie decisioni, le comunicherà agli interessati ed al Ministero dell'interno.

In caso di reiezione del gravame prodotto contro l'invito del Ministero dell'interno a integrare gli elementi minimi della dichiarazione di trasparenza, la documentazione a corredo del contrassegno, rimanendo carente dei contenuti obbligatori, determinerà la **ricusazione del contrassegno**.

4. Designazione, presso il Ministero dell'interno, del rappresentante effettivo e del rappresentante supplente del partito o gruppo politico incaricato di effettuare il deposito delle liste dei candidati

4.1. I rappresentanti incaricati

Il deposito obbligatorio del contrassegno presso il Ministero dell'interno ha lo scopo di dare ai partiti o gruppi politici la certezza di poter contraddistinguere le liste dei candidati con il contrassegno che loro hanno prescelto in tutte le circoscrizioni e regioni nelle quali intendono presentare liste.

Allo stesso scopo – anche ai fini di tutela del contrassegno stesso – **l'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957** (che, per il richiamo contenuto nell'articolo 8, comma 1, della legge n. 459/2001, **si applica anche alla presentazione delle candidature nelle ripartizioni della circoscrizione Estero**) dispone che *i partiti o gruppi politici devono espressamente designare, presso il Ministero dell'interno, coloro che sono incaricati di depositare le liste dei candidati con quel contrassegno presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.*

4.2. Modalità e termini per la presentazione, presso il Ministero dell'interno, delle designazioni dei rappresentanti

L'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R.

n. 361 / 1957 dispone che **la presentazione delle designazioni** dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare la lista dei candidati e i relativi documenti presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, **deve essere effettuata presso il Ministero dell'interno contemporaneamente al deposito del contrassegno.**

→ Articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

La designazione dei rappresentanti del partito o gruppo politico **può essere fatta contestualmente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica nonché per la circoscrizione Estero.**

Per ogni ripartizione dovranno essere designati un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente del partito o gruppo politico.

Di ogni rappresentante dovrà essere indicato, in modo chiaramente leggibile, nome, cognome, luogo e data di nascita.

La completezza e la precisione dei dati richiesti è necessaria per evitare ogni possibile contestazione nel momento in cui saranno presentate le liste dei candidati presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

La designazione dei rappresentanti deve essere fatta con un unico atto per tutte le circoscrizioni. **L'atto deve essere autenticato da un notaio.**

→ Articolo 17, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

In caso di liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni, a tali rappresentanti può essere conferito, con le stesse modalità, anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste o, in alternativa, tali liste possono comunque essere sottoscritte direttamente dal presidente o segretario del partito o gruppo politico.

→ Articolo 18-bis, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

4.3. Comunicazione delle designazioni dei rappresentanti, da parte del Ministero dell'interno, all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

Il Ministero dell'interno:

- comunica all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero le designazioni dei rappresentanti che i partiti o gruppi politici hanno effettuato per la ripartizione o le ripartizioni in cui intendono presentare liste di candidati;
- precisa se la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste (per quelle che sono esonerate dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni).

→ Articolo 18-*bis*, comma 2, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La comunicazione viene effettuata al predetto Ufficio centrale **entro il 36° giorno antecedente quello della votazione**, cioè in tempo utile affinché l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero possa tenere presenti i nominativi dei designati al momento della presentazione delle liste dei candidati.

→ Articolo 17, primo comma, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

4.4. Eventuale designazione di altri rappresentanti supplenti del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste

Poiché può verificarsi che, nei giorni previsti per la presentazione delle liste dei candidati, il rappresentante effettivo e il rappresentante supplente del partito o gruppo politico possono trovarsi, per sopravvenuti impedimenti, nell'impossibilità di assolvere al compito loro affidato, il legislatore ha previsto la possibilità che i partiti o gruppi politici possano *designare ALTRI rappresentanti supplenti*.

→ Articolo 17, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La designazione non può riferirsi a più di due nominativi per ripartizione e deve essere effettuata al Ministero dell'Interno **con le**

stesse modalità previste per le precedenti designazioni di cui al paragrafo 4.2 **entro il 35° giorno antecedente quello della votazione.**

- Articolo 17, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, come coordinato con i termini di presentazione delle candidature stabiliti dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 459/2001

Ed invero, la formulazione letterale della citata disposizione prevede ancora, quale termine massimo, il 33° giorno, ma l'articolo 8, comma 1, della legge n. 459/2001 ha stabilito che le liste dei candidati devono essere presentate dal 35° al 34° giorno antecedenti quello della votazione; è pertanto evidente che il termine ultimo per designare eventualmente gli ulteriori *rappresentanti supplenti* non può che essere, ora, il 35° giorno antecedente, poiché il Ministero deve dare immediata e tempestiva comunicazione dei nuovi nominativi all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

5. Formazione delle liste dei candidati

5.1. Elenco dei documenti necessari per presentare una lista dei candidati nelle ripartizioni della circoscrizione Estero

Per presentare una lista di candidati nelle **ripartizioni della circoscrizione Estero** per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la legge richiede la produzione dei seguenti documenti, che vengono illustrati nei paragrafi successivi:

- a) **dichiarazione** di presentazione della lista dei candidati [paragrafo 5.3];
- b) **certificato** nel quale si attesta che i presentatori, cioè i sottoscrittori della lista, **sono elettori residenti nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero** [paragrafo 5.4];
- c) **dichiarazione** di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato [paragrafo 5.5];
- d) **dichiarazione** sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità [paragrafo 5.6];
- e) **certificato** nel quale si attesta che ogni candidato è iscritto nelle liste elettorali della relativa ripartizione della circoscrizione Estero [paragrafo 5.7] o nelle liste elettorali di un comune italiano.

Le liste dei candidati e la relativa documentazione devono essere presentate, per ciascuna ripartizione Camera e, rispettivamente, Senato, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente

quello della votazione presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma in cui ha sede l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Il contrassegno di lista deve essere stato preventivamente depositato presso il Ministero dell'interno e da questo ammesso e comunicato all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero; il contrassegno non deve essere allegato agli atti relativi alle candidature; nel momento in cui depositeranno la lista dei candidati, i partiti o gruppi politici faranno riferimento, nella dichiarazione di presentazione della lista, al contrassegno depositato presso il Ministero e da questo ammesso (si veda comunque l'ultimo periodo del paragrafo 5.3.4).

Al riguardo, si ritiene opportuno soggiungere, sin d'ora, che – come asserito dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283/2000 del 13 dicembre 2000 a proposito delle elezioni amministrative – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano – nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature – i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

- l'autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000) per l'iscrizione nelle liste elettorali;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000);
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445/2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'amministrazione digitale] – a norma dell'articolo 2,

comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – «non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.».

5.2. Lista dei candidati

L'iniziativa per formare le liste dei candidati relativamente a ogni ripartizione della circoscrizione Estero spetta ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano depositato regolarmente, presso il Ministero dell'interno, il contrassegno di lista, lo statuto o la dichiarazione di trasparenza, e le designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste dei candidati presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

- Articoli 14 e 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 10, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 104/2003

Le ripartizioni della circoscrizione Estero sono le seguenti:

- 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- 2) America meridionale;
- 3) America settentrionale e centrale;
- 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

- Articolo 6, comma 1, della legge n. 459/2001

Ogni lista è composta da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso, pena la sua invalidità in caso di mancata corrispondenza alla prima condizione.

- Articolo 8, comma 3, della legge n. 459/2001
- Articolo 12, comma 1, del d.P.R. n. 104/2003

L'assegnazione dei seggi alle singole ripartizioni della circoscrizione Estero per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – fermo restando che **in ogni singola ripartizione è eletto almeno un deputato e un senatore** – è effettuata (sulla base dei dati più recenti dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui al decreto interministeriale già previsto dall'articolo 7, comma 1, del d.P.R. n. 104/2003 e attualmente disciplinato dall'articolo 7, comma 1-*quiquies*, della legge n. 459/2001) con i dd.P.R. di assegnazione dei seggi alle ripartizioni della circoscrizione Estero per Camera e Senato, emanati contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi (si vedano le relative Tabelle C).

- Articolo 3 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articoli 1 e 4 del d.lgs. n. 533/1993
- Articolo 7, comma 2, del d.P.R. n. 104/2003
- I dd.P.R. del 21 luglio 2022 di assegnazione dei seggi per la Camera e il Senato sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 169 del 21 luglio 2022
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/07/21/169/sg/pdf>

La lista deve contenere:

- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ognuno dei candidati che la compongono (ogni candidato alla Camera deve aver compiuto il 25° anno di età entro il giorno della votazione, mentre i candidati al Senato devono aver compiuto, al giorno della votazione, il 40° anno);
- la ripartizione elettorale della circoscrizione Estero per la quale la lista viene presentata;
- il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno e da questo ammessi, con cui s'intende contraddistinguere la lista.
 - Articolo 20, settimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
 - Articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 459/2001

Le disposizioni della legge n. 459/2001 riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano:

1) agli elettori residenti «in Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce, neanche temporaneamente, che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge»

→ Articolo 20, comma 1-*bis*, della legge n. 459/2001 come inserito dalla legge 6 maggio 2015, n. 52

2) agli elettori della circoscrizione Estero che optano per il voto in Italia nelle circoscrizioni del territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 459/2001.

Per le due suddette categorie trovano applicazione le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia: pertanto, **tali cittadini non possono considerarsi elettori della relativa ripartizione della circoscrizione Estero**, ma elettori della circoscrizione nazionale in cui è ricompreso il comune di iscrizione nelle liste elettorali.

Ne discende, come diretta conseguenza, che gli stessi **non possono candidarsi in liste che si presentano nella circoscrizione Estero**.

Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno, pena la nullità dell'elezione.

→ Articolo 19, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.

→ Articolo 19, comma 5, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

A pena di nullità, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, ivi comprese le quattro ripartizioni della circoscrizione Estero.

→ Articolo 19, comma 6, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 8, comma 3, secondo periodo, della legge n. 459/2001

Gli elettori che ricoprono o hanno ricoperto, nei cinque anni precedenti la data delle elezioni, cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle

Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

- Articolo 8, comma 4-*bis*, della legge n. 459/2001 come aggiunto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n. 165/2017

Si ribadisce che:

- sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno della votazione in Italia
 - Articolo 56, terzo comma, della Costituzione
 - Articolo 6 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957;
- sono eleggibili a senatori gli elettori che abbiano compiuto il 40° anno di età sempre entro il giorno della votazione.
 - Articolo 58, secondo comma, della Costituzione
 - Articolo 5 del d.lgs. n. 533/1993

5.3. Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati

La lista dei candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta.

Non sono prescritte particolari formulazioni per tale dichiarazione: è quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

A tal riguardo, però, la legge 3 novembre 2017, n. 165, aggiungendo il nono comma all'articolo 20 del d.P.R. n. 361/1957, ha previsto – ufficializzando una prassi ormai consolidata – che il **Ministero dell'interno**, entro il **45° giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito *internet* il fac-simile dei moduli** per il deposito delle liste, delle dichiarazioni e degli altri documenti di cui ai commi precedenti.

Si allegano, comunque, in versioni distinte per Camera e Senato, appositi modelli/schemi di dichiarazione, che i presentatori potranno prendere a modello:

- uno per il caso in cui la lista sia esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni [allegato 6 per la Camera e allegato 7 per il Senato];

- l'altro da utilizzare nel caso in cui la lista sia tenuta a raccogliere le sottoscrizioni [allegati 8 e 8-*bis* per la Camera e allegati 9 e 9-*bis*].

RESTA FERMA, COMUNQUE, LA NON OBBLIGATORietà DELL'UTILIZZAZIONE DI TALI MODELLI MINISTERIALI, BEN POTENDO LE FORZE POLITICHE UTILIZZARE ALTRA MODULISTICA, PURCHÉ IN LINEA CON TUTTE LE PRESCRIZIONI DI LEGGE.

Si ribadisce che **non possono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista gli elettori italiani:**

- **residenti in Stati in cui non si vota per corrispondenza;**
- **che hanno optato per il voto in Italia.**

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, per essere regolare, oltre alle generalità dei candidati, deve contenere i **seguenti requisiti essenziali** richiesti dalla normativa:

- a) firme dei sottoscrittori (salvo che la lista abbia diritto all'esonero) [paragrafo 5.3.1];
- b) sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista di candidati da parte del presidente o segretario del partito ovvero del rappresentante cui è conferito espressamente tale potere (articolo 18-*bis*, comma 2) per le liste aventi diritto all'esonero [paragrafo 5.3.2];
- c) autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista nel caso in cui la lista sia obbligata a raccogliere le sottoscrizioni [paragrafo 5.3.3];
- d) indicazione e stampa, nella dichiarazione, del contrassegno della lista di candidati [paragrafo 5.3.4], tra quelli depositati ed ammessi dal Ministero dell'interno.

5.3.1. Numero di coloro che devono sottoscrivere la lista dei candidati – Casi in cui è previsto l'esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

per **ogni singola ripartizione della circoscrizione Estero**, deve essere sottoscritta, pena la sua invalidità, da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori residenti nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero.

→ Articolo 8, comma 1, lettera c), della legge n. 459/2001

Tuttavia, **in caso di scioglimento delle Camere che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla METÀ (almeno 250 sottoscrittori a corredo di ogni lista).**

→ Articolo 18-*bis*, comma 1, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La suddetta riduzione delle sottoscrizioni si riferisce ESCLUSIVAMENTE AL NUMERO MINIMO, considerata la *ratio* della norma che mira a facilitare gli adempimenti elettorali dei candidati e dei partiti. Di conseguenza deve considerarsi non ridotto il numero massimo di sottoscrizioni previsto, appunto a regime, dalle citate norme.

→ Corte suprema di cassazione, Ufficio centrale nazionale, decisione 26 febbraio 1994

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

→ Articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53

È stato chiesto se fra i sottoscrittori delle liste possano figurare gli stessi candidati.

Si ritiene di confermare l'orientamento negativo: ciò, per la logica incompatibilità tra la qualità di candidato e quella di sottoscrittore della propria candidatura.

Nessun elettore può partecipare alla presentazione di più di una lista di candidati [ammenda da 200 euro a 1.000 euro].

→ Articoli 20, sesto comma, e 106 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Gli elettori che possono sottoscrivere le liste sia per la Camera che per il Senato **nella circoscrizione Estero** sono quelli che hanno compiuto il 18° anno di età nel giorno fissato per la votazione in Italia.

→ Articolo 58, primo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1

Si sottolinea, inoltre, l'importanza delle seguenti disposizioni – contenute nell'articolo 18-*bis*, comma 2, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957 e richiamate espressamente per il Senato dall'articolo 9, comma 2, del d. lgs n. 533/1993 – che stabiliscono tassativamente i **casi in cui le liste sono esonerate dalla raccolta delle sottoscrizioni**:

- **NESSUNA SOTTOSCRIZIONE È RICHIESTA per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali;**

→ Articolo 18-*bis*, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

- **NESSUNA SOTTOSCRIZIONE È RICHIESTA per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica;**

→ Articolo 18-*bis*, comma 2, quinto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

- **NESSUNA SOTTOSCRIZIONE È ALTRESÌ RICHIESTA:**

- **per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021;**

→ articolo 6-bis del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, limitatamente alle prime elezioni della Camera e del Senato successive alla sua entrata in vigore

- **per i partiti o gruppi politici che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno nelle ultime elezioni della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni ed abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione, avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale.**

→ articolo 6-bis del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, limitatamente alle prime elezioni della Camera e del Senato successive alla sua entrata in vigore

In tutti i casi di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico ovvero – se autorizzati espressamente alla sottoscrizione in sede di deposito del contrassegno presso il Ministero dell'Interno – da uno dei rappresentanti del partito medesimo incaricati di effettuare il deposito della lista dei candidati presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma.

→ Articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

In ogni caso, il presidente o il segretario del partito può sempre avocare a sé tale potere di sottoscrizione.

Il Ministero dell'interno provvede a comunicare al predetto Ufficio centrale se la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste.

LA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 [paragrafo 5.3.3].

Al fine di fornire utili elementi all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero per la **verifica del diritto all'esonero dalle sottoscrizioni, il Ministero dell'interno trasmetterà a tale Ufficio le comunicazioni ricevute dalla Camera e dal Senato.**

5.3.2. Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati

PER LE LISTE CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI, per sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati da parte degli elettori nelle singole ripartizioni valgono, in quanto compatibili con le disposizioni della legge n. 459/2001, le norme di cui agli articoli 18-*bis* e 20 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

Le firme della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati devono essere apposte su appositi moduli, riportanti:

- il contrassegno di lista;
- il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati;
- il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori;
- l'indicazione del comune italiano nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

→ Articolo 20, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

I sottoscrittori:

- 1) **devono essere elettori residenti nella ripartizione della circoscrizione Estero** (ciò porta ad escludere i cittadini italiani temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche che, pur avendo la possibilità di votare per corrispondenza, non sono residenti nella relativa ripartizione della predetta circoscrizione);
- 2) **non devono aver effettuato l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia;**
- 3) **non devono essere residenti in uno Stato in cui non è ammesso il voto per corrispondenza.**

→ Articoli 1, comma 3, 4, 4-*bis*, 8 e 20 della legge n. 459/2001

La sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista da parte di coloro che, eventualmente, non sappiano o non siano in grado, anche temporaneamente, di sottoscrivere a causa di un impedimento fisico potrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

L'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è così formulato:

« I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro

dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.».

Il presentatore che si trovi nelle condizioni anzidette può rendere la dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi a un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco.

Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale che sarà allegato agli atti della presentazione della lista.

PER LE LISTE ESONERATE DALL'OBBLIGO DI RACCOLGERE LE SOTTOSCRIZIONI, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti del partito medesimo, al quale sia stato conferito, unitamente all'incarico di depositare la lista dei candidati e i relativi documenti, anche il mandato di sottoscrivere tale lista.

→ Articoli 17, primo comma, e 18-*bis*, comma 2, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Il Ministero dell'interno comunica all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero se la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste.

→ Articolo 18-*bis*, comma 2, quarto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 2, quinto periodo, del testo unico n. 361/1957, **la firma di ogni sottoscrittore – nei casi in esame – deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale**. In proposito, l'attribuzione a un altro pubblico ufficiale, oltre al notaio, della competenza ad autenticare tale sottoscrizione rende applicabile anche in tale fattispecie l'articolo 14 della legge n. 53/1990.

Pertanto, anche gli altri soggetti indicati nel primo comma del predetto articolo 14 debbono considerarsi muniti del potere di autenticare la firma anche in tale fattispecie.

5.3.3. Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista **(PER LE LISTE CHE DEVONO RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI)**

Le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati nel territorio della ripartizione della circoscrizione Estero possono essere autenticate dall'ufficio consolare competente per residenza (cioè quello nella cui circoscrizione risiedono i sottoscrittori).

- Articolo 11, comma 1, del d.P.R. n. 104/2003
- Articolo 18-*bis*, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

A norma dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53/1990, L'AUTENTICAZIONE DEVE ESSERE COMPIUTA CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 2, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445, e che sono le seguenti:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Il d.P.R. n. 445/2000 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (articolo 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'articolo 21, comma 2, il quale dispone:

« Articolo 21 – *Autenticazione delle sottoscrizioni.*

« 1. (*Omissis*).

« 2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.».

Ove presenti, possono autenticare le firme degli elettori anche i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 53 / 1990 e successive modificazioni.

Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

→ Articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990

5.3.4. Indicazione del contrassegno della lista dei candidati nella ripartizione della circoscrizione Estero

Nella dichiarazione di presentazione della lista e nei relativi atti separati [allegati 8, 8-bis, 9 e 9-bis] deve essere indicato il contrassegno con il quale s'intende contraddistinguere la lista medesima; il contrassegno può essere soltanto quello depositato presso il Ministero

dell'interno dal partito o gruppo politico che presenta la lista e ammesso dal Ministero medesimo.

→ Articolo 20, settimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Il contrassegno deve essere stampato sulla dichiarazione ed anche descritto *con precisione* in modo che l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero possa individuarlo senza equivoci tra quelli che sono stati ammessi e comunicati dal Ministero dell'interno.

Si ribadisce che i partiti e i gruppi politici che non abbiano depositato regolarmente il proprio contrassegno presso il Ministero dell'interno non possono partecipare alla presentazione delle liste dei candidati.

Qualora, nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, sia indicato un contrassegno diverso da quello depositato dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno ed ammesso, la lista non potrà che essere riusata dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Saranno, ovviamente, considerati validi gli atti e le sottoscrizioni raccolte su moduli riportanti il contrassegno sostituito su invito del Ministero dell'interno, purché il nuovo contrassegno sia stato ammesso dal medesimo Ministero.

5.3.5. Indicazione dei delegati di lista

La dichiarazione di presentazione della lista deve anche indicare *due delegati effettivi e due delegati supplenti* della lista medesima, autorizzati:

- a designare i rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi di tale Ufficio e degli Uffici decentralizzati che saranno costituiti per le operazioni di scrutinio delle schede votate dagli elettori per corrispondenza;

→ Articolo 20, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

- a prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e delle modificazioni da questo apportate alla lista;
- a ricevere le comunicazioni;
- a proporre i ricorsi di cui all'articolo 23 del d.P.R. n. 361/1957;

- ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste.

→ Articolo 24, primo comma, numero 2), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Nulla vieta che vengano designati come delegati di lista alcuni sottoscrittori oppure i candidati o i rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

L'indicazione dei delegati di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista.

Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione; avrà, come conseguenza, l'impossibilità, per il partito o gruppo politico presentatore della lista, di nominare propri rappresentanti presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, gli Uffici decentrati e presso i seggi che saranno ivi costituiti per le operazioni di scrutinio delle schede votate per corrispondenza nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati e di assistere alle operazioni di sorteggio del numero d'ordine da assegnare a ogni lista.

5.4. Certificati in cui si attesta che i presentatori della lista dei candidati sono elettori residenti nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero

Prima di illustrare il presente paragrafo, sembra opportuno fornire chiarimenti sull'applicabilità, ai procedimenti elettorali, delle disposizioni introdotte per finalità di semplificazione dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nella normativa generale in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, l'articolo 40, comma 01, del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (come inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011), prevede testualmente che:

« Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.».

Inoltre, il comma 02 del citato articolo 40 dispone che, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati, sia apposta, a pena di nullità, la dicitura:

« Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. ».

Tuttavia LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE E PROCEDIMENTALE – per quanto concerne i procedimenti elettorali, relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni – anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza – NON SONO CON ESSI COMPATIBILI.

È noto che i procedimenti elettorali sono disciplinati da una normativa 'speciale', la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino un'espressa modifica alla specifica normativa.

La tesi è stata già affermata dal Consiglio di Stato, Sezione prima, con parere n. 283/2000 del 13 dicembre 2000 in tema di elezioni amministrative.

Rimane, pertanto, confermato il presente indirizzo interpretativo, e cioè che le anzidette disposizioni in materia di « autodichiarazioni » non possono trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.

Ne consegue che **risulta necessario produrre i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i quali devono perciò considerarsi legittimamente esibiti e del tutto validi.**

Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettore della relativa ripartizione della circoscrizione Estero e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, È NECESSARIO CHE OGNI LISTA DI CANDIDATI SIA CORREDATA DEI CERTIFICATI COMPROVANTI, NEI SOTTOSCRITTORI, IL POSSESSO DEL REQUISITO DI ELETTORI.

Tali certificati possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti su carta oppure in formato digitale.

→ Articolo 38-*bis*, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

Tali certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in un unico atto, e dovranno essere rilasciati dall'ufficio consolare, nel cui territorio di competenza risiedono i sottoscrittori, che ne attesti l'iscrizione nelle rispettive liste elettorali della stessa ripartizione.

→ Articolo 20, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Per quanto riguarda i certificati elettorali in formato digitale, l'articolo 38-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che **i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni politiche, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.**

La richiesta digitale può essere presentata:

- dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico;
- o da loro delegati.

La suddetta richiesta dei certificati elettorali in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente.

→ Articolo 38-*bis*, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, l'ufficio elettorale del comune deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti nel termine improrogabile di 24 ore dalla domanda.

→ Articolo 38-*bis*, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 4:

- **costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all'originale;**
- **possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale.**

→ Articolo 38-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:

- **dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;**
- **con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.**

Il rilascio dei certificati deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta.

→ Articolo 11, comma 2, del d.P.R. n. 104/2003

Ogni ritardo nel rilascio di tali certificati recherebbe grave pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti.

Si rammenta che **il rilascio delle suddette certificazioni avviene ordinariamente sulla base della documentazione in possesso dell'ufficio consolare. Ove, tuttavia, la stessa autorità non sia in grado di certificare tale qualità, l'atto in questione dovrà essere richiesto al comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali.**

Nei casi previsti dall'articolo 20, comma 1-bis, della legge n. 459/2001, non potendosi considerare elettori della circoscrizione Estero gli elettori residenti in Stati in cui non si vota per corrispondenza, l'ufficio consolare non potrà procedere al rilascio del certificato attestante il possesso del requisito di elettore della circoscrizione Estero, mentre i comuni italiani potranno certificare l'iscrizione nelle liste elettorali di tali cittadini, annotando, però, nell'atto, che non si tratta di elettori della relativa ripartizione della circoscrizione Estero.

5.5. Dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati nella ripartizione della circoscrizione Estero

Un altro documento da allegare alla lista è la **dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato della lista** medesima.

→ Articolo 20, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Per compilare la dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati non è richiesta alcuna formalità particolare; anche per tale dichiarazione, comunque, si suggeriscono i fac-simile (allegati 10 e 11).

È evidente, però, che tale atto dovrà essere singolo e non collettivo e che non potrà contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge, o anche tali da rendere dubbia la volontà di accettare la candidatura.

L'accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista è richiesta al momento in cui avviene la presentazione della lista.

Pertanto, la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati e/o le firme a corredo delle liste che rechino, eventualmente, una data anteriore all'accettazione della candidatura devono ritenersi assolutamente regolari, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale formatosi su analoga questione sorta nelle elezioni amministrative.

→ Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisioni 3 maggio 1983, n. 134, e 6 luglio 1994, n. 732

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato e autenticata dall'ufficio consolare di residenza dell'interessato o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

→ Articolo 11, comma 1, del d.P.R. n. 104/2003

→ Articolo 18-*bis*, comma 1, quinto e sesto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Gli elettori RESIDENTI IN ITALIA possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero.

Gli elettori RESIDENTI ALL' ESTERO possono essere candidati

soltanto nella ripartizione della circoscrizione Estero in cui risiedono.

→ Articolo 8, comma 1, lettera b), della legge n. 459/2001 come modificata dall'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 1), della legge n. 165/2017

Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.

→ Articolo 19, comma 5, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

L'elezione, in ciascuna ripartizione, del candidato che non abbia osservato tali disposizioni è nulla.

È parimenti nulla se il candidato ha accettato la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

→ Articolo 19, commi 5 e 6, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge n. 165/2017

5.6. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato in cui si attesta l'insussistenza della condizione di incandidabilità

Un altro documento da allegare alla lista è la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI OGNI CANDIDATO NELLA QUALE SI ATTESTA CHE IL CANDIDATO MEDESIMO NON SI TROVA IN ALCUNA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ prevista dalla legge.

→ Articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

Si riportano gli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi].

« Articolo 1 – *Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

« 1. Non possono essere candidati e non possono comun-

que ricoprire la carica di deputato e di senatore:

« a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

« b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

« c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.». »

« Articolo 2 – *Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

« 1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

« 2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

« 3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova

applicazione l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

« 4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.».

La dichiarazione è resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. n. 445/2000.

L'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 46 (R) – *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.*

« 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

« a) - z) (*Omissis*);

« aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

« bb) - ee) (*Omissis*).».

Per compilare la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta l'insussistenza della condizione di incandidabilità non è richiesta alcuna formalità particolare. Un modello di dichiarazione è riportato negli allegati 10-*bis* per l'elezione della Camera e 11-*bis* per l'elezione del Senato.

5.7. Certificati in cui si attesta che i candidati che fanno parte della lista sono elettori e residenti nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero

Per evitare che persone prive dell'elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati e possano falsare i risultati della consultazione, l'articolo 20, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 (che trova applicazione anche per le elezioni politiche nella circoscrizione Estero) richiede esplicitamente che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sia corredata anche dei **certificati nei quali si attesta che i candidati che fanno parte della lista sono iscritti nelle liste elettorali**.

I candidati:

- **se residenti in Italia**, devono essere anche elettori di una circoscrizione del territorio nazionale e possono candidarsi in una sola ripartizione della circoscrizione Estero;
- **se residenti all'estero**, devono essere anche elettori della medesima ripartizione della circoscrizione Estero nella quale intendono candidarsi.

I *candidati residenti all'estero* non devono aver effettuato l'opzione per l'esercizio del voto in Italia, né essere residenti in Stati nei quali non si vota per corrispondenza (articolo 20, comma 1-*bis*, della legge n. 459/2001), pena la loro cancellazione dalla lista.

→ Articolo 12, comma 2, del d.P.R. n. 104/2003

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 5.4 per il rilascio degli analoghi certificati per i sottoscrittori delle liste dei candidati nella circoscrizione Estero, anche relativamente ai casi previsti dall'articolo 20, comma 1-*bis*, della legge n. 459/2001, in base ai quali i candidati

non possono considerarsi elettori della relativa ripartizione della circoscrizione Estero.

Per i candidati residenti in Italia, sarà ovviamente il sindaco del comune di iscrizione nelle liste a rilasciare l'apposito certificato elettorale.

5.8. Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle liste dei candidati sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

6. Presentazione delle liste dei candidati per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione medesima

6.1. Modalità di presentazione delle liste dei candidati nelle singole ripartizioni per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica

La presentazione delle liste dei candidati – intesa come loro materiale consegna all'ufficio competente – è regolata dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 459/2001 e dagli articoli 20 e 21 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

Le liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi **nella circoscrizione Estero debbono essere presentate, per ciascuna ripartizione, presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma** insieme agli atti specificati nei capitoli precedenti.

LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE:

- DA UNA DELLE PERSONE GIÀ DESIGNATE DAL PARTITO O GRUPPO POLITICO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO,
- O DAL PRESIDENTE O SEGRETARIO DEL PARTITO per le liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni.

→ Articolo 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 10, comma 1, del d.P.R. n. 104/2003

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, al termine delle proprie operazioni di esame delle liste, assegna, mediante sorteggio, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa; quindi i contrassegni delle liste verranno riportati, sui rispettivi manifesti e sulle corrispondenti schede della ripartizione, secondo l'ordine risultato dal sorteggio e non in base all'ordine di presentazione o di ammissione.

6.2. Termini di presentazione delle liste dei candidati per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero

La presentazione delle liste dei candidati per ciascuna ripartizione della circoscrizione Estero deve avvenire TASSATIVAMENTE dalle ore 8 alle ore 20 del 35° giorno e dalle ore 8 alle ore 20 del 34° giorno antecedente la data della votazione.

→ Articolo 8, comma 1, lettera d), della legge n. 459/2001

Ai fini della presentazione delle liste, la cancelleria della Corte d'appello di Roma rimane aperta dalle ore 8 alle ore 20 nei due giorni compresi nel predetto periodo, anche se festivi.

→ Articolo 20, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

6.3. Adempimenti della cancelleria della Corte d'appello di Roma nel momento della presentazione delle liste dei candidati per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero

La cancelleria della Corte d'appello di Roma deve **accertare** – *per ogni lista di candidati presentata nella ripartizione* – **l'identità della persona che effettua il deposito** e verificare che questa sia stata designata, *per la medesima ripartizione*, dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico n. 361/1957 e dell'articolo 10, comma 1, del d.P.R.

n. 104/2003 o (eventualmente per le liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni) che la lista sia sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico.

→ Articolo 21, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

L'articolo 21, primo comma, dispone che – *se la lista è depositata da una persona diversa da quelle designate per la singola ripartizione* presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 17 – la cancelleria della Corte d'appello di Roma deve menzionare espressamente la circostanza nel verbale di ricevuta degli atti relativi alle liste [allegato 12].

Per evitare possibili controversie, si suggerisce di inserire a verbale le risultanze, anche se positive, dell'accertamento anzidetto (cioè anche nel caso in cui la persona che deposita la lista è stata regolarmente designata).

Pertanto, per ogni lista depositata, deve essere predisposto un verbale di ricevuta degli atti che riguardano la sua presentazione.

→ Articolo 21, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Tale verbale di ricevuta deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal presentatore. Una delle copie è consegnata immediatamente al presentatore e l'altra è allegata agli atti relativi alla lista da trasmettere all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

La cancelleria attribuisce ad ogni lista di candidati un numero d'ordine progressivo secondo l'ordine in cui la lista è stata depositata; ciò ai soli fini della verbalizzazione poiché tale numero è comunque influente ai fini della riproduzione dei contrassegni sui manifesti e sulle schede di votazione.

A norma dell'articolo 21, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, nel verbale di ricevuta degli atti relativi alla presentazione della lista nella singola ripartizione deve essere fatta menzione della lista presentata, dell'indicazione dei candidati, delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, del contrassegno e del numero d'ordine progressivo attribuito a ciascuna lista al momento della presentazione.

Sarà bene specificare nel verbale il giorno e l'ora in cui la lista è stata presentata.

Immediatamente dopo il ricevimento delle singole liste con i relativi documenti, la cancelleria dovrà trasmetterle all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero per l'esame e le determinazioni di competenza.

7. L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e le operazioni relative all'esame delle liste dei candidati depositate

7.1. Composizione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d'appello di Roma

Presso la Corte d'appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali nella *Gazzetta ufficiale*, è istituito l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

L'Ufficio centrale è composto da sei magistrati, uno dei quali con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte d'appello.

→ Articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 459/2001

7.2. Aggregazione di altri magistrati per le esigenze dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

L'articolo 76, comma 1, numero 2), terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 – che trova applicazione anche per tale organo collegiale in virtù dell'articolo 25 della legge n. 459/2001 – prevede che vengano aggregati altri magistrati all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero soltanto per il compimento di alcune operazioni successive alla votazione (riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati), ma nulla stabilisce per la supplenza dei componenti dell'Ufficio per le altre operazioni di sua competenza, tra le quali quelle relative all'esame e all'ammissione delle liste dei candidati.

Sembra opportuno, pertanto, che, nel momento in cui viene costituito l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, siano nominati – in numero adeguato a giudizio del presidente – anche componenti supplenti che potranno subentrare nelle funzioni nel caso di assenza o impedimento dei componenti titolari.

7.3. Termini per le operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero relative all'esame delle liste dei candidati presentate

Prima di illustrare le operazioni che deve compiere l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ai sensi della normativa vigente in materia di ammissione delle liste dei candidati, si fa presente che **le operazioni devono essere ultimate entro il giorno successivo a quello in cui scade il termine di presentazione delle liste, cioè entro il 33° giorno antecedente quello della votazione**; ciò, salvo quanto previsto dall'articolo 22, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

→ Articolo 22, primo comma, del testo unico n. 361/1957

7.4. Operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero relative all'esame delle liste dei candidati presentate

Le operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, per quanto riguarda l'esame delle liste dei candidati, sono elencati nei successivi paragrafi.

7.4.1. Accertamento dell'identità della persona che deposita la lista dei candidati

La prima operazione che l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve compiere è quella di verificare se la lista dei candidati sia stata presentata da una delle persone designate al Ministero dell'interno dal partito o gruppo politico al quale si riferisce la lista.

L'accertamento è compiuto sulla base di quanto attestato nel verbale di ricevuta della lista medesima, redatto dalla cancelleria, nonché sulla scorta delle comunicazioni dei nominativi delle persone incaricate di presentare le liste, fatte dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e dell'articolo 10, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 104/2003.

Qualora la lista sia stata depositata da una persona *diversa* da una di quelle designate ai sensi del citato articolo 17, la lista deve essere riusata, salvo che non sia sottoscritta dal presidente o segretario del partito.

→ Articolo 22, primo comma, numero 1), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

7.4.2. Verifica dell'avvenuto deposito dello statuto / dichiarazione di trasparenza

La seconda operazione consiste nella verifica dell'avvenuto deposito, presso il Ministero dell'interno, dello statuto o della dichiarazione di trasparenza (ove il partito o gruppo politico non risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13).

Trattandosi di adempimenti che vengono espletati presso il Ministero dell'interno, quest'ultimo provvederà a inviare all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero le comunicazioni di avvenuto deposito di tale documentazione.

Viceversa, nel caso in cui il Ministero dell'interno attesti la mancata presentazione degli atti di cui trattasi, l'Ufficio centrale provvederà a riusare le liste inadempienti.

→ Articolo 22, primo comma, numeri 1-bis) e 1-ter), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

7.4.3. Controllo del contrassegno della lista dei candidati

Compiuto tale accertamento, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve accertare – secondo la comunicazione ricevuta

dal Ministero dell'interno – se il contrassegno indicato nella dichiarazione di presentazione della lista corrisponda a quello depositato dal partito o gruppo politico presso il Ministero e se sia stato da quest'ultimo ammesso e comunicato. Sono validi anche tutti gli atti, compresi i moduli di raccolta delle sottoscrizioni, formati con il contrassegno presentato e poi sostituito presso il Ministero dell'interno, purché il nuovo contrassegno sia stato poi ammesso dallo stesso Ministero.

Se l'accertamento ha esito negativo, l'Ufficio ricusa la lista dei candidati.

→ Articolo 22, primo comma, numero 2), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

7.4.4. Accertamento della data di presentazione della lista dei candidati

La quarta operazione che compie l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero è quella di verificare se ciascuna lista sia stata presentata nei termini, cioè dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione.

→ Articolo 8, comma 1, lettera d), della legge n. 459/2001

Qualora l'Ufficio accerti che una lista sia stata presentata fuori dei termini sopra indicati, la dichiara non valida.

→ Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

7.4.5. Verifica del numero delle sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati

PER LE LISTE CHE DEVONO RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero verifica se il numero delle sottoscrizioni dei presentatori a corredo della lista sia compreso nei limiti stabiliti dalla legge (paragrafo 5.3.1) e se le firme dei sottoscrittori, con la relativa autenticazione, non siano anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presenta-

zione delle candidature, a norma dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990.

→ Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

A tale scopo l'Ufficio compie le seguenti verifiche:

- la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione di ciascuna lista e negli altri atti ad essa allegati nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente impossibilitati a sottoscrivere;
- la seconda consiste nell'accertare la regolarità, anche temporale, delle firme e delle relative autenticazioni e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore residente nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero sia documentato nelle forme richieste dalla legge e illustrate nel paragrafo 5.4.

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve, pertanto, depennare i nomi dei sottoscrittori:

- la cui firma non sia stata apposta nei termini prescritti;
- la cui firma non sia stata autenticata;
- il cui requisito di elettore non risulti documentato;
- che risultino aver esercitato opzione per il voto in Italia (come da comunicazione del Ministero degli affari esteri prevista dall'articolo 12, comma 2, del d.P.R. n. 104/2003);
- che – ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, della legge n. 459/2001 – non sono elettori della circoscrizione Estero. A tal riguardo, il Ministero dell'interno provvederà a comunicare al suddetto Ufficio centrale l'elenco degli Stati in cui non si vota per corrispondenza;
- che abbiano eventualmente sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista di candidati.

Se, compiute tali verifiche, la lista di candidati non risulti presentata dal prescritto numero di elettori (che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate), essa verrà riacusata.

→ Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

PER LE LISTE CHE SONO ESONERATE DALL' OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero :

- verifica, in primo luogo, se tale lista ha diritto all'esonero ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 2, del testo unico: ciò alla luce della documentazione in suo possesso [paragrafo 5.3.1];
- ai medesimi fini, si ribadisce che il Ministero dell'interno trasmette all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero le comunicazioni delle Camere;
- successivamente l'Ufficio verifica se la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sia sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico n. 361/1957 nel caso in cui il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 2, del medesimo testo unico, abbia, altresì, comunicato che la designazione di tali rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista.

Anche in tal caso, comunque, il presidente o segretario del partito può avocare a sé tale potere.

Ogni valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni che giustificano il diritto di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni è rimessa all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, cui spetta – in via generale ed esclusiva – la competenza ad adottare tutti i provvedimenti relativi all'ammissione delle liste anche sotto l'aspetto qui considerato.

7.4.6. Esame della lista e della posizione dei singoli candidati

Successivamente l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero esamina la lista dei candidati e la posizione che in essa occupano i singoli candidati.

7.4.6.1. Controllo del numero dei candidati che compongono la lista

Se le liste non sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero, l'Ufficio centrale dichiarerà le stesse invalide con loro conseguente riconsiliazione.

→ Articolo 12, comma 1, del d.P.R. n. 104/2003

Se invece la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo consentito (doppio dei seggi assegnati alla ripartizione, come da tabelle C dei decreti di assegnazione dei seggi alle ripartizioni, emanati contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi), l'Ufficio la riduce a tale numero, cancellando gli ultimi nominativi della lista medesima.

→ Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

7.4.6.2. Controllo, per ogni candidato, della sussistenza della situazione di incandidabilità, ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

L'articolo 1 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi], stabilisce che **NON POSSONO ESSERE CANDIDATI E NON POSSONO, COMUNQUE, RICOPRIRE LA CARICA DI DEPUTATO E DI SENATORE:**

- **coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;**

L'articolo 51 del codice di procedura penale e successive modificazioni è così formulato:

Articolo 51 – Uffici del pubblico ministero – Attribuzioni

del procuratore della Repubblica distrettuale

« 1. - 3. (Omissis).

« 3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

« 3-ter. (Omissis).

« 3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

« 3-quinquies. (Omissis).».

- **coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;**

Libro II del codice penale [Dei delitti in particolare], titolo II [Dei delitti contro la pubblica amministrazione], capo I [Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione].

- **coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.**

L'articolo 278 del codice di procedura penale e successive modificazioni è così formulato:

Articolo 278 – *Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure*

« 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4), del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.».

Con riferimento all'ACCERTAMENTO DELL'INCANDIDABILITÀ IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, l'articolo 2 del citato d.lgs. n. 235/2012 ha introdotto le seguenti disposizioni.

L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. n. 445/2000.

L'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è così formulato:

« Articolo 46 (R). – *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.*

« 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

« a) - z) (*Omissis*);

« aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

« bb) - ee) (*Omissis*).».

Lo stesso Ufficio centrale accerta d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso, comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1 del medesimo d.lgs. n. 235/2012.

Lo stesso Ufficio centrale accerta d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso, comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1 del medesimo d.lgs. n. 235/2012.

Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 23 del d.P.R. n. 361/1957.

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni dell'Ufficio e prima della proclamazione degli eletti, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero procede alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

Inoltre **l'articolo 13, comma 1, dell'indicato d.lgs. n. 235/2012** dispone che:

« 1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.».

L'articolo 15 del d.lgs. n. 235/2012 stabilisce che:

« 1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

« 2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

« 3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e se-

guenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

« 4. (*Omissis*).».

L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 2.

« 1. Non sono elettori:

a) [lettera abrogata];

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

« 2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.».

L'articolo 16 del d.lgs. n. 235/2012 stabilisce che, per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 16, comma 2, le disposizioni del medesimo d.lgs. sull'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature (con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste) nonché quelle per la mancata proclamazione si applicano anche all'incandidabilità non derivante da sentenza penale di condanna, di cui all'articolo 248, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000.

L'articolo 248, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, è così formulato:

« 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del parlamento e del parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali re-

gionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.».

All'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero spettano il controllo di eventuali situazioni di incandidabilità sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità che devono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012 nonché d'ufficio:

- a) **verificando le prescritte dichiarazioni sostitutive** attestanti che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;
- b) **attivandosi al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui gli Uffici medesimi vengano comunque in possesso** e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;
- c) **procedendo**, come già detto, **alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dei soggetti incandidabili** qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione.

Qualora la predetta dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012, oppure venga rilevata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, l'Ufficio cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.

Viceversa, nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, l'Ufficio non proclama comunque eletti i candidati per i quali abbia accertato la situazione di incandidabilità, procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile.

La legge stabilisce che **gli elettori che ricoprono o hanno ricoperto, nei cinque anni precedenti la data delle elezioni, cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle forze armate in uno Stato estero NON POSSONO ESSERE CANDIDATI ALLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI O DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO.**

→ Articolo 8, comma 4-*bis*, della legge n. 459/2001, aggiunto dall'articolo 6, comma 2, lettera *b*), della legge n. 165/2017

Pertanto, ove l'Ufficio abbia cognizione della sussistenza di tale causa ostativa alla candidatura per uno o più candidati, procede alla riconsiderazione delle relative candidature.

7.4.6.3. Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura

L'Ufficio verifica se vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato della lista, firmata dall'interessato e autenticata dall'ufficio consolare di residenza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990.

Le candidature per le quali manchino le prescritte accettazioni saranno **dichiarate non valide**.

Deve essere, inoltre, accertato che le generalità dei candidati, contenute nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura, corrispondano a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati; **in caso di difformità, devono essere disposti gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed eventuali errori nella stampa dei loro nomi e cognomi sui manifesti recanti le candidature.**

7.4.6.4. Controllo del possesso, da parte di ciascun candidato, del requisito dell'età prescritto per poter essere eletti alla carica di deputato e/o senatore

Per la **Camera dei deputati**, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero verifica se ogni candidato abbia compiuto il 25° anno di età entro il giorno di inizio della votazione.

- Articolo 56, terzo comma, della Costituzione
- Articolo 6 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Per il **Senato della Repubblica**, l'Ufficio verifica che il candidato, al giorno delle elezioni, abbia compiuto il 40° anno di età.

- Articolo 58, secondo, della Costituzione
- Articolo 5 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

In mancanza dei predetti requisiti, le candidature dovranno essere dichiarate non valide e i nominativi dei candidati già compresi nelle liste dovranno essere cancellati dalle liste medesime.

- Articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

7.4.6.5. Controllo del certificato elettorale di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero verifica se:

- **per ciascun candidato residente all'estero**, sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di residente nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero, rilasciato dall'ufficio consolare;
 - articolo 11, comma 2, del d.P.R. n. 104/2003
- **per i candidati residenti in Italia**, il certificato elettorale rilasciato dal comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali.

I candidati che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali la documentazione richiesta non sia stata presentata nei termini vanno incontro all'invalidità della candidatura.

Parimenti, verranno cancellati dalle liste i nominativi dei candidati che, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Ministero degli affari esteri, risultino aver esercitato l'opzione per il diritto di voto in Italia (articolo 1, comma 3, della legge n. 459/2001).

- Articolo 12, comma 2, del d.P.R. n. 104/2003

7.4.6.6. Controllo dei nominativi dei candidati compresi nelle varie liste

- Articolo 22, primo comma, numero 6), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
- Articolo 8, comma 3, secondo periodo, della legge n. 459 / 2001

L'operazione si rende necessaria per cancellare da una lista i nomi dei candidati compresi in un'altra lista presentata in precedenza nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero.

La cancellazione dei nomi dalle liste che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non sarà più necessaria qualora la lista si trovi già ridotta al limite stesso in conseguenza di eventuali cancellazioni compiute in base alle operazioni di controllo sopra descritte.

7.5. Eventuale ammissione di nuovi documenti – Decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero in relazione alle liste ammesse

I delegati di ciascuna lista di candidati possono prendere cognizione, **entro la stessa giornata**, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e delle modificazioni che questo abbia apportato alla lista di candidati.

- Articolo 22, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

L'Ufficio **si riunisce nuovamente alle ore 12 del giorno successivo**, cioè del 32° giorno antecedente quello della votazione, per sentire eventualmente i delegati delle liste dei candidati contestate o modificate e per ammettere nuovi documenti e apportare correzioni formali. Successivamente l'Ufficio emana le proprie decisioni.

- Articolo 22, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

Un'eventuale rinuncia alla candidatura potrà essere prodotta, si ribadisce, entro la conclusione di tutti i lavori di controllo e prima della comunicazione ai delegati delle conseguenti delibere finali sulle liste da parte dell'Ufficio.

7.6. Comunicazione ai delegati delle liste delle decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

Compiute le operazioni illustrate nel paragrafo precedente, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve comunicare ai delegati di ogni lista di candidati le decisioni adottate in merito alla lista da essi rappresentata.

→ Articolo 23, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La comunicazione deve essere effettuata **nello stesso giorno in cui le decisioni sono state adottate.**

La comunicazione viene fatta ai fini di un'eventuale impugnazione delle decisioni di esclusione di liste: si ritiene, pertanto, che, malgrado la legge nulla stabilisca in proposito, le decisioni dell'Ufficio venga notificata, ove possibile, per mezzo di un ufficiale giudiziario.

7.7. Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in relazione a tutte le liste di candidati presentate per le singole ripartizioni della circoscrizione Estero, sia per la Camera sia per il Senato, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero sospende le sue operazioni.

L'Ufficio proseguirà nell'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge appena sarà scaduto il termine di presentazione dei ricorsi, cioè **dopo 48 ore dalla notificazione della sua ultima decisione.**

8. Operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero in seguito alle decisioni sui ricorsi o dopo la scadenza del termine per ricorrere

8.1. Operazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero in ordine alle liste dei candidati

Successivamente, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve compiere le seguenti operazioni.

1) Numerazione progressiva, ripartizione per ripartizione, delle liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Premesso che **vengono effettuati distinti sorteggi per ognuna delle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero in relazione all'elezione della Camera e, corrispondentemente, per le analoghe ripartizioni concernenti l'elezione del Senato**, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi e tenuto conto di eventuali decisioni emanate dall'Ufficio centrale nazionale a seguito di opposizione – alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati effettua **i predetti sorteggi**.

Attraverso tali sorteggi viene definito l'ordine in cui verranno riportate le liste ammesse sulle schede di votazione e sui manifesti con le liste dei candidati di ogni ripartizione della circoscrizione Estero per Camera e Senato.

→ Articolo 11, comma 2, della legge n. 459/2001

→ Articolo 24, primo comma, numero 2), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Ovviamente le operazioni di sorteggio sono conclusive rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista, in quanto devono essere eseguite dopo che tutti i rilievi siano stati fatti, dopo che tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati siano stati presi in esame e dopo che siano stati decisi gli eventuali ricorsi contro l'esclusione di candidati.

2) Comunicazione delle definitive determinazioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ai delegati di ogni lista.

Compiute le operazioni di cui al punto precedente, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero comunica le proprie definitive decisioni adottate ai delegati di ogni lista.

8.2. Stampa dei manifesti con le liste dei candidati di ciascuna ammesse in ciascuna ripartizione della circoscrizione Estero – Stampa delle schede di votazione per ogni ripartizione

Dopo aver espletato tutte le formalità relative all'esame delle liste e alla loro ammissione, **l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero comunica immediatamente al Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi elettorali le liste dei candidati definitivamente ammesse in ogni ripartizione, con l'indicazione del contrassegno e relativo numero d'ordine in conformità alle risultanze dei sorteggi effettuati.**

a) Stampa dei manifesti con le liste dei candidati ammesse in ogni ripartizione della circoscrizione Estero

- Articolo 24, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 11, comma 1, lettera c), numero 2), del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Nei manifesti [allegati 13 e 14] sono riportate, nell'**ordine definitivo risultato dai sorteggi**, le liste ammesse con il relativo contrassegno e con il cognome e nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati ammesse alla competizione elettorale e i modelli delle schede elettorali al più presto, **comunque entro il 26° giorno antecedente la data delle votazioni.**

→ Articolo 12, comma 1, della legge n. 459/2001

In conformità alle indicazioni del Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che va inviato agli elettori residenti all'estero, per consentire l'espressione del voto per corrispondenza.

→ Articolo 12, comma 2, della legge n. 459/2001

→ Articolo 14, comma 1, del d.P.R. n. 104/2003

Il plico dovrà contenere anche la stampa del manifesto con le liste dei candidati ammesse nella ripartizione di appartenenza dell'elettore.

→ Articolo 12, comma 3, della legge n. 459/2001

b) Stampa delle schede di votazione con i simboli delle liste dei candidati ammesse in ciascuna ripartizione della circoscrizione Estero

→ Articolo 24, primo comma, numero 4), e articolo 31 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

→ Articolo 11, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993

Le schede di votazione sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna ripartizione della circoscrizione Estero di Camera e Senato; le medesime vengono fornite, sotto la responsabilità del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e presentano le caratteristiche essenziali contenute nei modelli allegati alla legge n. 459/2001.

→ Tabelle A, B, C e D, così come in parte sostituite dagli allegati 1 e 2 di cui al decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30

Nelle schede vengono riprodotti i contrassegni di tutte le liste ammesse. Accanto a ogni contrassegno sono stampate le righe che l'elettore può utilizzare per esprimere uno o più voti di preferenza.

→ Articolo 11, comma 2, primo e terzo periodo, della legge n. 459/2001

8.3. L'attività di propaganda elettorale all'estero

Ogni ufficio consolare provvederà ad esporre, in occasione delle elezioni politiche, il manifesto contenente le liste dei candidati in propri locali accessibili al pubblico.

→ Articolo 8, comma 7, del d.P.R. n. 104/2003

Lo stesso articolo 8, comma 6, del d.P.R. n. 104/2003 richiama, nello svolgimento della campagna elettorale, l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, sulla base di quanto regolato da eventuali forme di collaborazione concluse dallo Stato italiano con gli Stati nel cui territorio risiedono elettori di cittadinanza italiana.

→ Articolo 17 della legge n. 459/2001

Ai fini indicati dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 459/2001, l'ufficio consolare comunica, ai principali mezzi d'informazione rivolti alle comunità italiane all'estero, le liste dei candidati e le modalità di voto per corrispondenza e invita gli editori di quotidiani e periodici che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali in condizioni di parità.

→ Articolo 8, comma 8, del d.P.R. n. 104/2003

9. Ricorsi all'Ufficio centrale nazionale

9.1. Decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale nazionale

La normativa vigente dà facoltà ai delegati di ogni lista di proporre ricorso all'Ufficio centrale nazionale contro le decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero concernenti le decisioni di eliminazione di liste o di candidati.

Il legislatore ha voluto evitare che qualche lista o qualche candidato possa essere escluso indebitamente dalla competizione elettorale.

Ciò nondimeno, non tutte le decisioni dell'Ufficio possono essere impugnate.

Ed invero, le sole decisioni contro le quali può essere presentato ricorso sono quelle che hanno determinato l'esclusione di liste o di candidati.

- Articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
- Articolo 8, comma 1, della legge n. 459 / 2001

9.2. Soggetti interessati a ricorrere

I ricorsi possono essere presentati solo dai delegati di lista.

- Articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

L'impugnativa è limitata alle sole decisioni di esclusione; pertanto gli unici legittimati a ricorrere sono i delegati della lista alla quale la decisione di esclusione si riferisce.

9.3. Termine e modalità per presentare i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

I ricorsi devono essere presentati entro 48 ore dall'avvenuta notificazione della decisione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

→ Articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La notificazione viene effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario.

I ricorsi sono redatti in esenzione da bollo, come tutti gli atti riguardanti il procedimento elettorale, e devono essere **depositati, a pena di decadenza, entro l'anzidetto termine** (si ribadisce 48 ore dall'avvenuta notificazione) nella cancelleria della Corte d'appello di Roma.

→ Articolo 23, terzo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361/1957

Il ricorso deve essere sottoscritto dai delegati di lista.

La legge non precisa se la sottoscrizione debba essere effettuata da entrambi i delegati o da uno solo di essi. Si ritiene che – come avviene per le designazioni dei rappresentanti di lista – così anche per i ricorsi occorre la firma di entrambi i delegati.

Nel caso in cui manchi uno dei delegati effettivi, la firma dovrà essere apposta da uno dei delegati supplenti.

9.4. Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale nazionale

I ricorsi presentati devono essere immediatamente esaminati dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ai fini della redazione delle proprie deduzioni.

Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi – **nella stessa giornata in cui è avvenuto il deposito** – devono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale e corredati delle anzidette deduzioni, all'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte suprema di Cassazione.

→ Articolo 23, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

9.5. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sui ricorsi

– Comunicazione delle decisioni

L'Ufficio centrale nazionale decide sui ricorsi inviati gli **entro due giorni dalla loro ricezione**.

→ Articolo 23, sesto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

Tali decisioni, attesa la particolare tempistica del voto per corrispondenza all'estero e la conseguente necessità di provvedere all'immediata stampa delle schede e dei manifesti per la loro consegna al Ministero degli affari esteri entro il 26° giorno antecedente la votazione in Italia, devono essere prese prima delle decisioni sui ricorsi relativi alle circoscrizioni e regioni del territorio nazionale.

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicarle, nelle 24 ore successive, ai ricorrenti e all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

→ Articolo 23, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

10. Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso l'Ufficio centrale e presso gli Uffici decentrati per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti

10.1. Attribuzioni dei delegati di ciascuna lista di candidati in ordine alla designazione dei rappresentanti presso i vari uffici

La dichiarazione di presentazione di ogni lista di candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due delegati supplenti della lista medesima.

I delegati di lista sono autorizzati a designare, direttamente o tramite persone da essi autorizzate in forma autentica, i rappresentanti della lista medesima – un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente – presso l'Ufficio centrale, presso gli Uffici decentrati per la circoscrizione Estero nonché presso i seggi ivi costituiti, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione Estero o delle circoscrizioni del territorio nazionale, che sappiano leggere e scrivere.

- Articolo 20, ultimo comma, e articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 7 della legge n. 459/2001 come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84
- Articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 104/2003

La designazione dei rappresentanti di lista presso i predetti uffici non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse

della lista: i rappresentanti di lista non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi della rispettiva lista durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

10.2. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati

La designazione dei rappresentanti di lista può essere fatta, da parte dei delegati della lista medesima:

a) con una dichiarazione scritta, redatta su carta, la cui sottoscrizione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990.

- Articolo 8, comma 1, della legge n. 459/2001
- Articolo 25, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La designazione dei rappresentanti di lista può essere fatta, dai delegati, anche per mezzo di persone espressamente a ciò da loro autorizzate «in forma autentica», secondo la formulazione della legge.

Se alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano in forma cartacea delegati dei delegati, il notaio o un altro dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, dà atto che i delegati gli hanno esibito il predetto verbale di ricevuta.

b) oppure con una dichiarazione inviata alla cancelleria della Corte d'appello di Roma mediante posta elettronica certificata (PEC).

- Articolo 8, comma 1, della legge n. 459/2001
- Articolo 25, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 come modificato dall'articolo 38-bis, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

In tale secondo caso, non sono necessarie le autenticazioni di cui all'articolo 25, primo comma, primo periodo, del testo unico n. 361/1957 e all'articolo 14 della legge n. 53/1990 se gli atti sono firmati digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qua-

lificata, da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, oppure da una delle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata.

- Articolo 8, comma 1, della legge n. 459/2001
- Articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 come modificato dall'articolo 38-bis, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

La facoltà riconosciuta ai delegati di designare un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente della lista è stata evidentemente prevista dal legislatore nella considerazione del fatto che i delegati di lista (due per ogni ripartizione della circoscrizione Estero) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero essere incaricate della funzione di rappresentante presso i singoli seggi che effettueranno lo scrutinio delle schede votate dagli italiani residenti all'estero presso gli Uffici decentrati (Corti d'appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli) e presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (Corte d'appello di Roma).

I delegati di lista, per svolgere i loro compiti, devono dimostrare la loro qualifica, esibendo (o trasmettendo per PEC) la copia del verbale di ricevuta rilasciata dalla cancelleria della Corte d'appello di Roma all'atto del deposito della lista dei candidati.

- Articolo 8, comma 1, della legge n. 459/2001
- Articolo 25, ultimo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Se, invece, alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, il notaio o un altro dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, dà atto che i delegati gli hanno esibito il predetto verbale di ricevuta.

- Articolo 8, comma 1, della legge n. 459/2001
- Articolo 25, ultimo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Si ritiene che debba essere trasmesso digitalmente il predetto verbale di ricevuta anche nell'ipotesi in cui gli atti di designazione siano firmati digitalmente, o con altro tipo di firma elettronica qua-

lificata, dalle persone autorizzate dai delegati con atto firmato digitalmente, o con altro tipo di firma elettronica qualificata, e i documenti – ivi compreso, ovviamente, il suddetto, eventuale atto di autorizzazione a designare – siano trasmessi mediante posta elettronica certificata.

La designazione dei rappresentanti di lista da parte dei delegati può essere fatta per due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della loro funzione.

10.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali – Termini

La designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (Corte d'appello di Roma), presso gli Uffici decentrati (Corti d'appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli) nonché presso i seggi ivi costituiti deve essere presentata alla cancelleria della Corte d'appello di Roma, che ne rilascia ricevuta, entro le ore 12 del giorno antecedente l'inizio dello scrutinio e quindi entro le ore 12 del sabato antecedente la domenica in cui ha inizio lo scrutinio.

La suddetta cancelleria cura l'immediata trasmissione dell'atto di designazione al presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai presidenti dei quattro Uffici decentrati nonché ai presidenti dei seggi costituiti presso i medesimi Uffici decentrati e presso l'Ufficio centrale.

- Articolo 13, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 104/2003 come modificato dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 41/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84

10.4. Requisiti dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali

Requisiti essenziali per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista presso gli uffici elettorali sono:

- a) la qualità di elettore della circoscrizione Estero o di una circoscrizione del territorio nazionale;
- b) l'alfabetismo.

- Articolo 25, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
- Articolo 13 del d.P.R. n. 104/2003

L'interessato residente all'estero potrà comprovare il possesso del requisito richiesto *sub a)* esibendo il certificato elettorale rilasciato dalla competente autorità consolare o dal comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali, oppure esibendo la propria tessera elettorale personale.

In caso di rappresentanti residenti in Italia basterà esibire la tessera elettorale personale.

In entrambi i casi, competente ad eseguire tali accertamenti sarà il presidente dell'ufficio elettorale presso il quale il rappresentante di lista dovrà svolgere le sue funzioni (l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d'appello di Roma, gli Uffici decentrati presso le Corti d'appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli e/o presso i singoli seggi costituiti presso i predetti Uffici centrale e decentrati).

MODULISTICA

ALLEGATO 1

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI MANDATO,
RILASCIATO DAL PRESIDENTE O SEGRETARIO
O RAPPRESENTANTE LEGALE
DI UN PARTITO / GRUPPO / MOVIMENTO POLITICO,
PER IL DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO
E DEGLI ATTI RELATIVI
PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO
PER LA SOLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO (*)

(articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533,
articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
e articolo 10 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104)

(*) **Se LO STESSO CONTRASSEGNO VIENE PRESENTATO SIA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO SIA NELLE CIRCOSCRIZIONI / REGIONI DEL TERRITORIO NAZIONALE**, non deve essere utilizzato il presente modello, ma quello contenuto nell'allegato 1 della pubblicazione n. 1, *Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature*, relativa alle elezioni della Camera e del Senato nelle circoscrizioni / regioni del territorio nazionale.

ALLEGATO 1

*Elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di mandato, rilasciato dal presidente o
segretario o legale rappresentante del partito / grup-
po / movimento politico, a depositare il contrasse-
gno e gli atti relativi presso il Ministero dell'interno
per la sola circoscrizione Estero

ELEZIONI

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO E DEGLI ATTI RELATIVI

(Articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;
articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
e articolo 10 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104)

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
in qualità di (indicare se presidente, segretario, rappresentante
legale) del (indicare se partito, gruppo o movimento politico)
denominato ,
domiciliato, per la carica, a , in via , n.

DÀ MANDATO

al sig. , nato a il ,
domiciliato, ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste dall'artico-
lo 16 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 1 del d.P.R. 5 gennaio 1994,
n. 14, in Roma, via , n. , presso ,
telefono , cellulare

A DEPOSITARE

presso il Ministero dell'interno la seguente documentazione:

- Un contrassegno in forma cartacea in triplice esemplare della misura, rispettivamente, di 10 cm e di 3 cm di diametro / oppure un contrassegno su supporto digitale, anche in unico esemplare, così descritto: « », con il quale dichiara di voler distinguere, alle elezioni politiche che si svolgeranno il 20...., le liste di candidati nelle seguenti ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica:
Camera dei deputati – circoscrizione Estero – ripartizioni ;
Senato della Repubblica – circoscrizione Estero – ripartizioni
- Statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, del suddetto partito/gruppo/movimento politico.
(nel caso in cui trattasi di partito iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13)

OPPURE, PER I PARTITI NON ISCRITTI NEL SUDDETTO REGISTRO

Dichiarazione di trasparenza, in formato cartaceo e digitale, contenente la sottoscrizione del legale rappresentante, autenticata da notaio, e tutti gli elementi minimi di trasparenza previsti dall'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. 361/1957, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 (*vedi fac-simile modello 3*):

AVVERTENZA

Il formato digitale richiesto per la dichiarazione di trasparenza è necessario ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

Pertanto, contestualmente al deposito degli atti suddetti in formato cartaceo, dovrà essere consegnato anche un CD ROM contenente un file in formato accessibile (PDF/A) che riproduce, per i partiti non iscritti nel suddetto registro, la dichiarazione di trasparenza, completa di firma autentica.

- Consenso (EVENTUALE) del sig. da produrre in caso di uso del suo nome nel contrassegno depositato (*vedi fac-simile modello 4*).

- Le designazioni dei rappresentanti effettivi e supplenti, incaricati
 - ☐ **di depositare** (nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici tenuti a raccogliere le sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidati)

oppure

☐ **di depositare e sottoscrivere** (nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici aventi diritto all'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidati),

le liste di candidati nelle ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera e il Senato presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero:

UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO - ROMA
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:

RIPARTIZIONE - EUROPA, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia

Rappresentante effettivo: sig.
 nato a il
 Rappresentante supplente: sig.
 nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA MERIDIONALE

Rappresentante effettivo: sig.
 nato a il
 Rappresentante supplente: sig.
 nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Rappresentante effettivo: sig.
 nato a il
 Rappresentante supplente: sig.
 nato a il

RIPARTIZIONE - AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

Rappresentante effettivo: sig.
 nato a il
 Rappresentante supplente: sig.
 nato a il

UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO - ROMA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA:

RIPARTIZIONE - EUROPA, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA MERIDIONALE

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

RIPARTIZIONE - AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

.....
(Notaio)

I dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati in conformità al regolamento UE 2016 / 679 del 27 aprile 2016 per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, e dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, e secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

ALLEGATO 2

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI DEPOSITO DIRETTO,
DA PARTE DEL PRESIDENTE O SEGRETARIO
O RAPPRESENTANTE LEGALE
DI UN PARTITO O GRUPPO POLITICO,
DEL CONTRASSEGNO E DEGLI ATTI RELATIVI
PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO
PER LA SOLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO (*)

(articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533,
articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
e articolo 10 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104)

(*) **Se LO STESSO CONTRASSEGNO VIENE PRESENTATO SIA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO SIA NELLE CIRCOSCRIZIONI / REGIONI DEL TERRITORIO NAZIONALE**, non deve essere utilizzato il presente modello, ma quello contenuto nell'allegato 2 della pubblicazione n. 1, *Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature*, relativa alle elezioni della Camera e del Senato nelle circoscrizioni / regioni del territorio nazionale.

ALLEGATO 2

*Elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di dichiarazione di deposito diretto,
da parte del presidente o segretario o legale rappre-
sentante del partito o gruppo politico, del contrasse-
gno e degli atti relativi presso il Ministero dell'interno
per la sola circoscrizione Estero

ELEZIONI

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO E DEGLI ATTI RELATIVI

(Articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;
articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
e articolo 10 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104)

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
in qualità di (indicare se presidente, segretario, rappresentante
legale) del (indicare se partito, gruppo o movimento politico)
denominato ,
domiciliato, per la carica, a , in via , n.

DICHIARA

di **depositare** presso il Ministero dell'interno la seguente documentazione:

- Un contrassegno in forma cartacea in triplice esemplare della misura, rispetti-
vamente, di 10 cm e di 3 cm di diametro / oppure un contrassegno su supporto
digitale così descritto: « »;
con il quale intende distinguere, alle elezioni politiche che si svolgeranno il
..... 20., le liste di candidati nelle seguenti ripartizioni della circo-
scrizione Estero per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica:

Camera dei deputati – circoscrizione Estero – ripartizioni ;
 Senato della Repubblica – circoscrizione Estero – ripartizioni ;

- Statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, del suddetto partito/gruppo/movimento politico.
(nel caso in cui trattasi di partito iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13)

OPPURE, PER I PARTITI NON ISCRITTI NEL SUDDETTO REGISTRO

Dichiarazione di trasparenza, in formato cartaceo e digitale, contenente la sottoscrizione del legale rappresentante, autenticata da notaio, e tutti gli elementi minimi di trasparenza previsti dall'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. 361/1957, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 *(vedi fac-simile modello 3)*.

AVVERTENZA

Il formato digitale per la dichiarazione di trasparenza è necessario ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

Pertanto, contestualmente al deposito degli atti suddetti in formato cartaceo, dovrà essere consegnato anche un CD ROM contenente un file in formato accessibile (PDF/A) che riproduce, per i partiti non iscritti nel suddetto registro, la dichiarazione di trasparenza, completa di firma autentica.

Il sottoscritto sig. ,
dichiara, inoltre:

- di depositare la (EVENTUALE) dichiarazione di consenso del sig.
 all'uso del proprio nome nel contrassegno depositato *(vedi fac-simile modello 4)*;

(nel caso in cui il contrassegno contenga uno o più nominativi di persone diverse dal mandante o dal depositante, è necessario presentare espresso con-

sensu con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 e di cui all'articolo 6, comma 7, della legge n. 165/2017);

• **designa** i sottoindicati rappresentanti effettivi e supplenti, incaricati

☐ **di depositare** *(nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici tenuti a raccogliere le sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidati)*

oppure

☐ **di depositare e sottoscrivere** *(nel caso di partiti, gruppi, movimenti politici aventi diritto all'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidati),*

le liste di candidati nelle ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera e il Senato presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero:

UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO - ROMA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:

RIPARTIZIONE - EUROPA, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il

Rappresentante supplente: sig.

nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA MERIDIONALE

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il

Rappresentante supplente: sig.

nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il

Rappresentante supplente: sig.

nato a il

RIPARTIZIONE - AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

Rappresentante effettivo: sig.

nato a il

Rappresentante supplente: sig.

nato a il

UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO - ROMA

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA:

RIPARTIZIONE - EUROPA, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA MERIDIONALE

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

RIPARTIZIONE - AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

RIPARTIZIONE - AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

Rappresentante effettivo: sig.
nato a il
Rappresentante supplente: sig.
nato a il

*Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste dall'articolo 16 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 1 del d.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14, il depositante sig.
dichiara di eleggere domicilio in **Roma**, via
....., n.,
presso
telefono , cellulare*

.....
Firma

L'allegato continua nella pagina seguente
con la formula di autenticazione della firma →

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che
è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. ,
nato a il 19..... ,
domiciliato in ,
da me identificato con il seguente documento:
n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella
quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

I dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati in conformità al regolamento
UE 2016 / 679 del 27 aprile 2016 per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni,
e dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, e secondo le modalità a
ciò strettamente collegate.

ALLEGATO 3

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA AUTENTICATA DA NOTAIO DEL PARTITO/GRUPPO/MOVIMENTO POLITICO

(articolo 14 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera *b*),
della legge 3 novembre 2017, n. 165;
articolo 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533,
e articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459)

ALLEGATO 3

*Elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

**Modello di dichiarazione di trasparenza
autenticata da notaio
del partito / gruppo / movimento politico**

ELEZIONI

**DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

**DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA
AUTENTICATA DA NOTAIO
DEL PARTITO / GRUPPO / MOVIMENTO POLITICO
DENOMINATO**

(Articolo 14 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dall'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 3 novembre 2017, n. 165)

- Nome, cognome, luogo e data di nascita del rappresentante legale:
.....
- Nome, cognome, luogo e data di nascita del soggetto che ha la titolarità del
contrassegno depositato:
.....
- Sede legale del partito / gruppo / movimento politico:
Comune Provincia Via
- Organi del partito / gruppo / movimento politico, composizione e attribuzioni:

- denominazione organo:
- sua composizione:
-
-
- relative attribuzioni:
-
-
- denominazione organo:
- sua composizione:
-
-
- relative attribuzioni:
-
-
- denominazione organo:
- sua composizione:
-
-
- relative attribuzioni:
-
-
- denominazione organo:
- sua composizione:
-
-
- relative attribuzioni:
-
-

L'allegato continua nella pagina seguente, dove si trovano anche
la formula di autenticazione della firma da parte del notaio e un'avvertenza →

- Eventuali altri elementi di trasparenza che si intendono fornire:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
Firma del rappresentante legale

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

.....
(NOTAIO)

AVVERTENZA

Ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, e dall’articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la presente dichiarazione di trasparenza, oltretché in formato cartaceo, deve essere depositata in formato digitale, consegnando contestualmente il relativo CD ROM, contenente un *file* in formato accessibile (PDF/A), che la riproduca completa di firma autentica.

I dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati in conformità al regolamento UE 2016 / 679 del 27 aprile 2016 per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, e dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, e secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

ALLEGATO 4

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO
DI DICHIARAZIONE DI CONSENSO
ALL' UTILIZZO
DEL PROPRIO (NOME E) COGNOME
IN UN CONTRASSEGNO DI LISTA

ALLEGATO 4

*Elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di dichiarazione di consenso
all'utilizzo del proprio (nome e) cognome
in contrassegno di lista

ELEZIONI

**DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

**DICHIARAZIONE DI CONSENSO
ALL' UTILIZZO
DEL PROPRIO (NOME E) COGNOME
IN UN CONTRASSEGNO DI LISTA**

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
domiciliato a ,
via , n. ,

DICHIARA

di prestare il consenso all'utilizzo del proprio
all'interno del contrassegno di lista che verrà depositato presso il Ministero
dell'Interno da parte del partito/gruppo/movimento politico denominato
.....
.....
.....
per le consultazioni elettorali del 20.... per il rinnovo di:

- ☐ Camera dei deputati – circoscrizione Estero
- ☐ Senato della Repubblica – circoscrizione Estero.

.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. , nato a il 19..... , domiciliato in , da me identificato con il seguente documento: n..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

I dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati in conformità al regolamento UE 2016 / 679 del 27 aprile 2016 per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, e dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, e secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

ALLEGATO 5

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE
IN CUI SI INDICA
IL SOGGETTO INCARICATO DI COMUNICARE
ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO
IL *CURRICULUM VITAE*
E IL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
DI CIASCUN CANDIDATO (*)

(articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2009, n. 3,
e articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2019)

(*) **Se LO STESSO PARTITO / MOVIMENTO POLITICO SI PRESENTA SIA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO SIA NELLE CIRCOSCRIZIONI / REGIONI DEL TERRITORIO NAZIONALE**, non deve essere utilizzato il presente modello, ma quello contenuto nell'allegato 7 della pubblicazione n. 1, *Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature*, relativa alle elezioni della Camera e del Senato nelle circoscrizioni / regioni del territorio nazionale.

ALLEGATO 5

*Elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di dichiarazione in cui si indica il soggetto
incaricato di comunicare alla piattaforma informatica
del Ministero dell'interno il *curriculum vitae* e il certi-
ficato del casellario giudiziale di ciascun candidato

ELEZIONI

**DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

**DICHIARAZIONE IN CUI SI INDICA
IL SOGGETTO INCARICATO DI COMUNICARE
ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO
IL CURRICULUM VITAE E IL CERTIFICATO
DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
DI CIASCUN CANDIDATO**

(Articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3,
e articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2019)

Il sottoscritto sig. ,
nato a il ,
in qualità di depositante il contrassegno del partito / gruppo / movimento
politico denominato ,
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno del
20 marzo 2019,

DICHIARA

- che il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione, all'apposita
piattaforma informatica «Trasparenza» del Ministero dell'interno, del
curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato
è il / la sig./ sig.^a ,

codice fiscale ,
in qualità di (1) ;

- che il predetto soggetto incaricato utilizza - ai fini della ricezione delle necessarie credenziali di accesso alla piattaforma informatica «Trasparenza» del Ministero dell'interno - la seguente casella di posta elettronica certificata/ordinaria: ;

- di essere a conoscenza che il soggetto incaricato è tenuto, entro il decimo giorno antecedente la votazione, a comunicare, con le credenziali di accesso alla piattaforma, il *curriculum vitae* e il certificato del casellario giudiziale ex articolo 24 del d.P.R. n. 313 / 2002 di ciascun candidato - già pubblicati sul sito del partito / movimento / lista - rispettando le modalità dettate del decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2019, ivi comprese le prescrizioni tecniche di cui al relativo Allegato A. Ciò, ai fini della successiva pubblicazione dei documenti di cui sopra anche nella sezione «Elezioni trasparenti» del sito del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 3 / 2019.

.....

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. , nato a il 19..... , domiciliato in , da me identificato con il seguente documento: n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20



Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (2)

(1) Indicare se presidente o segretario o rappresentante del partito o movimento politico o della lista.

(2) Può autenticare la firma del sottoscrittore uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

ALLEGATO 6

Elezione
della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE **NON HA** L' OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
articoli 18-*bis*, commi 1 e 2, e 20 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e articolo 6-*bis* del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84)

Contrassegno
della lista
dei candidati

Diametro cm 3

ALLEGATO 6

*Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero*

Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo
di raccogliere le sottoscrizioni

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE NON HA L'OBBIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

Il sottoscritto
nella qualità di (1),

DICHIARA DI PRESENTARE,

per l'elezione della Camera dei deputati che si svolgerà nel 20...., nella circo-
scrizione Estero, ripartizione (2),
una lista di n. candidati (3), nelle persone e nell'ordine seguenti:

(1) Indicare la qualità della persona (presidente o segretario del partito o gruppo poli-
tico *oppure* rappresentante appositamente incaricato ai sensi dell'articolo 17, primo com-
ma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) in base alla quale viene sottoscritta la dichiarazione di
presentazione di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

(2) Le ripartizioni della circoscrizione Estero sono le seguenti:

- 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- 2) America meridionale;
- 3) America settentrionale e centrale;
- 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(3) Il **numero dei candidati** deve essere almeno pari al numero dei seggi da assegna-
re **nella ripartizione** e non superiore al doppio di esso (articolo 8, comma 3, primo periodo,
della legge 27 dicembre 2001, n. 459).

Il numero dei seggi assegnati ad ogni ripartizione della circoscrizione Estero è
indicato nel d.P.R. di assegnazione dei seggi per l'elezione della Camera che viene pubbli-
cato contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali (*Gazzetta
Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2022).

CANDIDATI DELLA LISTA	
Nome e cognome	Luogo e data di nascita
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:
.....
.....
.....
.....
.....
.....⁽⁴⁾,
depositato presso il Ministero dell'Interno.

Il sottoscritto indica i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista:

- Delegato effettivo il sig.,
nato a il
domiciliato in;
- Delegato effettivo il sig.,
nato a il
domiciliato in;
- Delegato supplente il sig.,
nato a il
domiciliato in;

⁽⁴⁾ Descrivere dettagliatamente il contrassegno con il quale viene contraddistinta la lista dei candidati, secondo il disegno riportato all'inizio di questo modello e depositato presso il Ministero dell'Interno in occasione di queste elezioni.

- Delegato supplente il sig.,
nato a il
domiciliato in

I predetti delegati possono assistere – su convocazione dell' Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma – alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso ciascun seggio ivi costituito per lo scrutinio delle schede.

Alla presente dichiarazione unisce i seguenti documenti:

- a) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati, firmate ed autenticate;
- b) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali della ripartizione.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, il sottoscritto elegge domicilio presso il sig.,
in

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del sottoscrittore ⁽⁵⁾

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽⁶⁾ DEL PRESENTATORE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE NON HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

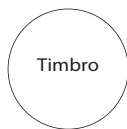
A norma dell'articolo 21, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma, apposta in mia presenza dal sig.
....., da me identificato con il seguente documento :

Continua nella pagina seguente →

(5) Può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista il presidente o il segretario del partito o gruppo politico oppure come rappresentante appositamente incaricato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

(6) Può autenticare la firma del presentatore uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

..... n. ,
nato a il 19....
..... , addì 20....



.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

ALLEGATO 7

Elezione
del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE **NON HA** L' OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
articoli 18-*bis*, commi 1 e 2, e 20 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e articolo 6-*bis* del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84)

Contrassegno
della lista
dei candidati

Diametro cm 3

ALLEGATO 7

*Elezioni del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo
di raccogliere le sottoscrizioni

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE NON HA L'OBBIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

Il sottoscritto
nella qualità di (1),

DICHIARA DI PRESENTARE,

per l'elezione del Senato della Repubblica che si svolgerà nel 20...., nella circoscrizione Estero, ripartizione (2),
una lista di n. candidati (3), nelle persone e nell'ordine seguenti:

(1) Indicare la qualità della persona (presidente o segretario del partito o gruppo politico oppure rappresentante appositamente incaricato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) in base alla quale viene sottoscritta la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

(2) Le ripartizioni della circoscrizione Estero sono le seguenti:

- 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- 2) America meridionale;
- 3) America settentrionale e centrale;
- 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(3) Il **numero dei candidati** deve essere almeno pari al numero dei seggi da assegnare **nella ripartizione** e non superiore al doppio di esso (articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459).

Il numero dei seggi assegnati ad ogni ripartizione della circoscrizione Estero è indicato nel d.P.R. di assegnazione dei seggi per l'elezione del Senato che viene pubblicato contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2022).

CANDIDATI DELLA LISTA	
Nome e cognome	Luogo e data di nascita

..... (4)

Il sottoscritto indica i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista:

- Delegato effettivo il sig.
nato a il
domiciliato in;
- Delegato effettivo il sig.
nato a il
domiciliato in;
- Delegato supplente il sig.
nato a il
domiciliato in;
- Delegato supplente il sig.
nato a il
domiciliato in;

I predetti delegati possono assistere – su convocazione dell' Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma – alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso ciascun seggio ivi costituito per lo scrutinio delle schede.

(4) Descrivere dettagliatamente il contrassegno con il quale viene contraddistinta la lista dei candidati, secondo il disegno riportato all'inizio di questo modello e depositato presso il Ministero dell'Interno in occasione di queste elezioni.

Alla presente dichiarazione unisce i seguenti documenti:

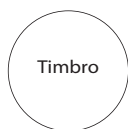
- a) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati, firmate ed autenticate;
- b) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali della ripartizione.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, il sottoscritto elegge domicilio presso il sig. ,
in

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del sottoscrittore ⁽⁵⁾

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽⁶⁾
DEL PRESENTATORE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI**

A norma dell'articolo 21, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma, apposta in mia presenza dal sig.
..... , da me identificato con il seguente documento :
..... n. ,
nato a il 19....
..... , addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(5) Può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista il presidente o il segretario del partito o gruppo politico oppure come rappresentante appositamente incaricato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

(6) Può autenticare la firma del presentatore uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

ALLEGATO 8

Elezione
della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE **HA** L' OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ATTO PRINCIPALE (*)

(articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
e articolo 20 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

(*) Questo modello trova la sua prosecuzione nel modello di atto separato di cui al successivo allegato 8-*bis*.



ALLEGATO 8

*Elezioni della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero*

Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista di candidati che **ha** l'obbligo
di raccogliere le sottoscrizioni

ATTO PRINCIPALE

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE HA L'OBBIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

I sottoscritti elettori della ripartizione ⁽¹⁾
della circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati del 20.....,
nel numero di , risultante dalle firme ⁽²⁾, debitamente autenticate ⁽³⁾,
contenute in questo foglio e in numero atti separati ⁽⁴⁾ nonché da
numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'articolo 28, quar-

(1) Le ripartizioni della circoscrizione Estero sono le seguenti:

- 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- 2) America meridionale;
- 3) America settentrionale e centrale;
- 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(2) La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli sui quali devono essere riportati:

- il contrassegno della lista dei candidati, tra quelli depositati presso il Ministero dell'inter-
- no;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato della lista;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista;
- deve essere indicato anche il comune italiano nelle cui liste elettorali ogni elettore dichiara di essere iscritto.

→ Articolo 20, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

(3) Le firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati con obbligo di raccogliere le sottoscrizioni possono essere autenticate dall'ufficio consolare competente (cioè da quello nella cui circoscrizione risiedono i sottoscrittori, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104), e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(4) L'allegato 8-bis riporta il modello di atto separato della presente dichiarazione di presentazione di una lista di candidati con obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

to comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ⁽⁵⁾,
dichiarano di presentare
una lista di candidati ⁽⁶⁾ nella predetta ripartizione della circoscrizione Estero
per l’elezione della Camera dei deputati nelle persone e nell’ordine seguenti:

CANDIDATI DELLA LISTA	
Nome e cognome	Luogo e data di nascita
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:
.....
.....
.....
.....
.....
.....⁽⁷⁾,
depositato presso il Ministero dell’interno.

⁽⁵⁾ L’articolo 28, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è riportato a pagina 58.

⁽⁶⁾ Il numero dei candidati deve essere almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso.
→ Articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459

Il numero dei seggi assegnati a ciascuna ripartizione della circoscrizione Estero è indicato nel d.P.R. di assegnazione dei seggi medesimi per l’elezione della Camera, che viene pubblicato contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2022).

⁽⁷⁾ Descrivere dettagliatamente il contrassegno, riportato all’inizio di questo modello, e depositato presso il Ministero dell’Interno in occasione di queste elezioni, con il quale viene contraddistinta la lista dei candidati.

I sottoscritti indicano i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista:

- Delegato effettivo il sig.,
nato a il
domiciliato in
- Delegato effettivo il sig.,
nato a il
domiciliato in
- Delegato supplente il sig.,
nato a il
domiciliato in
- Delegato supplente il sig.,
nato a il
domiciliato in

I predetti delegati possono assistere – su convocazione dell' Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma – alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso ogni seggio elettorale ivi costituito per lo scrutinio delle schede.

Alla presente dichiarazione uniscono i seguenti documenti:

- a) n. certificati, dei quali n. collettivi, comprovanti l'iscrizione dei sottoscritti presentatori nelle liste elettorali della ripartizione;
- b) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista, firmate ed autenticate;
- c) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- d) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali della ripartizione.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig.,
in

Segue l'elenco dei sottoscrittori della lista dei candidati →

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati.

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016 / 679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare / i titolari del trattamento sono il promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè
.....⁽⁸⁾
con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del/dei sopraindicato/i titolare/i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016 / 679 del 27 aprile 2016.

(Nelle pagine che seguono sono riportati altri spazi
per le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) →

⁽⁸⁾ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

(Nelle pagine che seguono sono riportati altri spazi
per le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) →

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

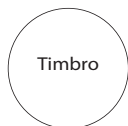
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI ⁽⁹⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [*specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:*], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di falsa dichiarazione.

..... , addì 20....



.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽⁹⁾ Può autenticare le firme dei sottoscrittori l'ufficio consolare competente per residenza.

→ Articolo 11, comma 1, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104

ALLEGATO 8-BIS

Elezione
della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE **HA** L' OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ATTO SEPARATO (*)

(articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
e articolo 20 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

(*) Questo modello rappresenta la prosecuzione del modello di atto principale di cui al precedente allegato 8.



ALLEGATO 8-bis

*Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero*

Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista di candidati che **ha** l'obbligo
di raccogliere le sottoscrizioni

ATTO SEPARATO

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

Elenco n. dei sottoscrittori della lista dei candidati ⁽¹⁾ per la ripartizione della circoscrizione Estero ⁽²⁾ per l'elezione della Camera dei deputati del, contraddistinta con il seguente contrassegno
.....
..... ⁽³⁾ e composta dai seguenti candidati:

CANDIDATI DELLA LISTA	
Nome e cognome	Luogo e data di nascita
.....	
.....	
.....	

La lista dei candidati continua a pagina seguente →

⁽¹⁾ Il numero dei candidati deve essere almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso.

→ Articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459

Il numero dei seggi assegnati a ciascuna ripartizione della circoscrizione Estero è indicato nel d.P.R. di assegnazione dei seggi medesimi per l'elezione della Camera, che viene pubblicato contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali (Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2022).

⁽²⁾ Le ripartizioni della circoscrizione Estero sono le seguenti:

- 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- 2) America meridionale;
- 3) America settentrionale e centrale;
- 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

⁽³⁾ Descrivere dettagliatamente il contrassegno, riportato all'inizio di questo modello,

(Prosecurazione) CANDIDATI DELLA LISTA	
Nome e cognome	Luogo e data di nascita
.....	
.....	
.....	

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati.

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016 / 679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare /i titolari del trattamento sono il promotore /i promotori della sottoscrizione e cioè
.....⁽⁴⁾
con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del/dei sopraindicato/i titolare/i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

(Nelle pagine che seguono sono riportati altri spazi
per le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) →

e depositato presso il Ministero dell'Interno in occasione di queste elezioni, con il quale viene contraddistinta la lista dei candidati.

⁽⁴⁾ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

(Nelle pagine che seguono sono riportati altri spazi
per le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) →

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

(Nelle pagine che seguono sono riportati altri spazi
per le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati)



Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

(Nelle pagine che seguono sono riportati altri spazi
per le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) →

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

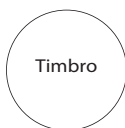
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI ⁽⁵⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [*specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:*], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di falsa dichiarazione.

....., addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽⁵⁾ Può autenticare le firme dei sottoscrittori l'ufficio consolare competente per residenza.

→ Articolo 11, comma 1, del d.P.R. n. 104/2003

ALLEGATO 9

Elezione
del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE **HA** L' OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ATTO PRINCIPALE (*)

(articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
e articolo 20 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

(*) Questo modello trova la sua prosecuzione nel modello di atto separato di cui al successivo allegato 9-*bis*.



ALLEGATO 9

*Elezioni del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista di candidati che **ha** l'obbligo
di raccogliere le sottoscrizioni

ATTO PRINCIPALE

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE HA L'OBBIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

I sottoscritti elettori della ripartizione⁽¹⁾
della circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica del 20.....,
nel numero di, risultante dalle firme⁽²⁾, debitamente autenticate⁽³⁾,
contenute in questo foglio e in numero atti separati⁽⁴⁾ nonché da
numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'articolo 28, quar-

(1) Le ripartizioni della circoscrizione Estero sono le seguenti:

- 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- 2) America meridionale;
- 3) America settentrionale e centrale;
- 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

(2) La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli sui quali devono essere riportati:

- il contrassegno della lista dei candidati, tra quelli depositati presso il Ministero dell'inter-
- no;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato della lista;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista;
- deve essere indicato anche il comune italiano nelle cui liste elettorali ogni elettore dichiara di essere iscritto.

→ Articolo 20, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

(3) Le firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati con obbligo di raccogliere le sottoscrizioni possono essere autenticate dall'ufficio consolare competente (cioè da quello nella cui circoscrizione risiedono i sottoscrittori, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104), e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(4) L'allegato 9-bis riporta il modello di atto separato della presente dichiarazione di presentazione di una lista di candidati con obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

to comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ⁽⁵⁾,
dichiarano di presentare
una lista di candidati ⁽⁶⁾ nella predetta ripartizione della circoscrizione Estero
per l’elezione del Senato della Repubblica nelle persone e nell’ordine seguenti:

CANDIDATI DELLA LISTA	
Nome e cognome	Luogo e data di nascita
.....	
.....	

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:
.....
.....
.....
.....
.....
.....⁽⁷⁾,
depositato presso il Ministero dell’interno.

I sottoscritti indicano i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della
lista:

- Delegato effettivo il sig.,
nato a il
domiciliato in;
- Delegato effettivo il sig.,
nato a il
domiciliato in;

⁽⁵⁾ L’articolo 28, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. è
riportato a pagina 58.

⁽⁶⁾ Il numero dei candidati deve essere almeno pari al numero dei seggi da assegnare
nella ripartizione e non superiore al doppio di esso.

→ Articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459

Il numero dei seggi assegnati a ciascuna ripartizione della circoscrizione Estero è
indicato nel d.P.R. di assegnazione dei seggi medesimi per l’elezione del Senato, che viene
pubblicato contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali (*Gazzetta
Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2022).

⁽⁷⁾ Descrivere dettagliatamente il contrassegno, riportato all’inizio di questo modello,
e depositato presso il Ministero dell’Interno in occasione di queste elezioni, con il quale
viene contraddistinta la lista dei candidati.

- Delegato supplente il sig.,
nato a il
domiciliato in
- Delegato supplente il sig.,
nato a il
domiciliato in

I predetti delegati possono assistere – su convocazione dell' Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma – alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso ogni seggio elettorale ivi costituito per lo scrutinio delle schede.

Alla presente dichiarazione uniscono i seguenti documenti:

- a) n. certificati, dei quali n. collettivi, comprovanti l'iscrizione dei sottoscritti presentatori nelle liste elettorali della ripartizione;
- b) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista, firmate ed autenticate;
- c) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- d) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali della ripartizione.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig.,
in

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati.

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016 / 679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare / i titolari del trattamento sono il promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè
.....
con sede in⁽⁸⁾

Segue l'elenco dei sottoscrittori della lista dei candidati →

(8) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del/dei sopraindicato/i titolare/i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

(Nelle pagine che seguono sono riportati altri spazi
per le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) →

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

(Nelle pagine che seguono sono riportati altri spazi
per le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) →

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

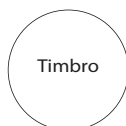
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI ⁽⁹⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [*specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:*], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di falsa dichiarazione.

....., addì 20....



.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽⁹⁾ Può autenticare le firme dei sottoscrittori l'ufficio consolare competente per residenza.

→ Articolo 11, comma 1, del d.P.R. n. 104/2003

ALLEGATO 9 - BIS

Elezione
del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE **HA** L' OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ATTO SEPARATO (*)

(articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
e articolo 20 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

(*) Questo modello rappresenta la prosecuzione del modello di atto principale di cui al precedente allegato 9.



ALLEGATO 9-bis
*Elezione del Senato della Repubblica
 nella circoscrizione Estero*

Modello di dichiarazione di presentazione
 di una lista di candidati che **ha** l'obbligo
 di raccogliere le sottoscrizioni

ATTO SEPARATO

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
 NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

Elenco n dei sottoscrittori della lista dei candidati ⁽¹⁾ per la ripartizio-
 ne della circoscrizione Estero ⁽²⁾ per l'elezione del Senato
 della Repubblica del, contraddistinta con il seguente contrassegno

 ⁽³⁾ e composta dai seguenti candidati:

CANDIDATI DELLA LISTA	
Nome e cognome	Luogo e data di nascita
.....	
.....	

La lista dei candidati continua a pagina seguente →

⁽¹⁾ Il numero dei candidati deve essere almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso.

→ Articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459

Il numero dei seggi assegnati a ciascuna ripartizione della circoscrizione Estero è indicato nel d.P.R. di assegnazione dei seggi medesimi per l'elezione del Senato, che viene pubblicato contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2022).

⁽²⁾ Le ripartizioni della circoscrizione Estero sono le seguenti:

- 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- 2) America meridionale;
- 3) America settentrionale e centrale;
- 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

⁽³⁾ Descrivere dettagliatamente il contrassegno, riportato all'inizio di questo modello,

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati.

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016 / 679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare/i titolari del trattamento sono il promotore/i promotori della sottoscrizione e cioè
.....⁽⁴⁾
con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del/dei sopraindicato/i titolare/i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

(Nelle pagine che seguono sono riportati altri spazi
per le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) →

e depositato presso il Ministero dell'Interno in occasione di queste elezioni, con il quale viene contraddistinta la lista dei candidati.

⁽⁴⁾ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

(Nelle pagine che seguono sono riportati altri spazi
per le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) →

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

(Nelle pagine che seguono sono riportati altri spazi
per le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) →

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

(Nelle pagine che seguono sono riportati altri spazi
per le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) →

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

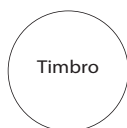
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI ⁽⁵⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [*specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:*], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di falsa dichiarazione.

....., addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽⁵⁾ Può autenticare le firme dei sottoscrittori l'ufficio consolare competente per residenza.

→ Articolo 11, comma 1, del d.P.R. n. 104/2003

ALLEGATO 10

Elezione
della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA IN UNA LISTA DI CANDIDATI

ALLEGATO 10
*Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero*
Modello di dichiarazione
di accettazione della candidatura
in una lista di candidati

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

**DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
IN UNA LISTA DI CANDIDATI**

...l... sottoscritt.⁽¹⁾,
nat... a il

DICHIARA

di accettare la candidatura nella lista di candidati contraddistinta con il seguente
contrassegno:

presentata nella ripartizione⁽²⁾ della circoscrizione Estero
per l'elezione della Camera dei deputati del 20.....

...l... sottoscritt. dichiara inoltre:

⁽¹⁾ Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato / della candidata.

⁽²⁾ Le ripartizioni della circoscrizione Estero sono le seguenti:

- 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- 2) America meridionale;
- 3) America settentrionale e centrale;
- 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

a) di non essersi candidat... in altra lista della stessa ripartizione;

b) di essere residente ed elettore nella suindicata ripartizione;

oppure

di essere residente in Italia e di essersi candidat... solo nella suindicata ripartizione ⁽³⁾;

c) di non aver accettato la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

d) di non ricoprire o non aver ricoperto, nei cinque anni precedenti la data delle elezioni, cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero.

Firma

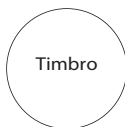
.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽⁴⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal... sig..... ,
nat... a..... il..... 19..... ,
residente in..... ,
da me identificato con il seguente documento:
n..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì..... 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽³⁾ Cancellare il caso che non ricorre.

⁽⁴⁾ L'autenticazione della firma deve essere effettuata dall'ufficio consolare di residenza dell'interessato (articolo 11, comma 1, del d.P.R. n. 104/ 2003) o da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990 e con le modalità stabilite dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

PARTE FACOLTATIVA

Il sottoscritto , ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

E DELEGA

il rappresentante legale del partito / movimento politico
..... ,
o persona da lui delegata, alla richiesta e al ritiro del certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, riferito alla propria persona.

.....
Firma

ALLEGATO 10 - BIS

Elezione
della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO ATTESTANTE L' INSUSSISTENZA DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

(articolo 2, comma 2,
del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235)

ALLEGATO 10-bis

*Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero*

Modello di dichiarazione sostitutiva
del candidato attestante l'insussistenza
della condizione di incandidabilità

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L' INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ**

...l... sottoscritt... (¹),
nat... a il ,
a norma degli articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235,

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dal citato d.lgs.
n. 235/2012 per l'elezione della Camera dei deputati che avrà luogo nel 20....

In particolare attesta:

a) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

(¹) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato / della candidata.

b) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

c) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

..... , addì 20....

Firma leggibile ⁽²⁾

.....

⁽²⁾ Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva, resa dal candidato o dalla candidata ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000 e dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 235/2012, **non è richiesta alcuna autenticazione della firma del candidato o della candidata** che effettua tale dichiarazione.

ALLEGATO 11

Elezione
del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA IN UNA LISTA DI CANDIDATI

ALLEGATO 11
*Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*
Modello di dichiarazione
di accettazione della candidatura
in una lista di candidati

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

**DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
IN UNA LISTA DI CANDIDATI**

... I... sottoscritt. (1),
nat. ... a il

DICHIARA

di accettare la candidatura nella lista di candidati contraddistinta con il seguente
contrassegno:

presentata nella ripartizione (2) della circoscrizione Estero
per l'elezione del Senato della Repubblica del 20....

... I... sottoscritt. dichiara inoltre:

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato / della candidata.

(2) Le ripartizioni della circoscrizione Estero sono le seguenti:

- 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- 2) America meridionale;
- 3) America settentrionale e centrale;
- 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

- a) di non essersi candidat... in altra lista della stessa ripartizione;
- b) di essere residente ed elettore nella suindicata ripartizione;
oppure
 di essere residente in Italia e di essersi candidat... solo nella suindicata ripartizione ⁽³⁾;
- c) di non aver accettato la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;
- d) di non ricoprire o non aver ricoperto, nei cinque anni precedenti la data delle elezioni, cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero.

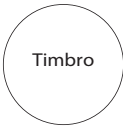
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽⁴⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal... sig. ,
 nat... a il 19..... ,
 residente in ,
 da me identificato con il seguente documento:
 n..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20....



.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽³⁾ Cancellare il caso che non ricorre.

⁽⁴⁾ L'autenticazione della firma deve essere effettuata dall'ufficio consolare di residenza dell'interessato (articolo 11, comma 1, del d.P.R. n. 104/ 2003) o da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53 /1990 e con le modalità stabilite dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

PARTE FACOLTATIVA

Il sottoscritto , ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

E DELEGA

il rappresentante legale del partito / movimento politico
..... ,
o persona da lui delegata, alla richiesta e al ritiro del certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, riferito alla propria persona.

.....
Firma

ALLEGATO 11 - BIS

Elezione
del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO ATTESTANTE L' INSUSSISTENZA DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

(articolo 2, comma 2,
del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235)

ALLEGATO 11-bis

*Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di dichiarazione sostitutiva
del candidato attestante l'insussistenza
della condizione di incandidabilità

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L' INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ**

...l... sottoscritt... (¹),
nat... a il ,
a norma degli articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235,

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dal citato d.lgs.
n. 235/2012 per l'elezione del Senato della Repubblica che avrà luogo nel 20....

In particolare attesta:

a) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

(¹) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato / della candidata.

b) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

c) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

..... , addì 20....

Firma leggibile ⁽²⁾

.....

⁽²⁾ Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva, resa dal candidato o dalla candidata ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000 e dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 235/2012, **non è richiesta alcuna autenticazione della firma del candidato o della candidata** che effettua tale dichiarazione.

ALLEGATO 12

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI

PRESSO LA CANCELLERIA
DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IN CUI HA SEDE
L'UFFICIO CENTRALE
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ALLEGATO 12

*Elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di verbale di ricevuta
della presentazione di una lista di candidati
presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma
in cui ha sede l'Ufficio centrale
per la circoscrizione Estero

ELEZIONI

**DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO DI ROMA

**VERBALE DI RICEVUTA
DELLA PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI**

L'anno duemila , addì del mese di , alle ore ,
si è presentato presso questa cancelleria il sig.
il quale ha dichiarato di presentare una lista di candidati per la ripartizione
..... ⁽¹⁾ della circoscrizione Estero per l'elezione
della Camera dei deputati *oppure* del Senato della Repubblica del 20.... , lista
contraddistinta con il seguente contrassegno:
.....
.....
.....

⁽¹⁾ Le ripartizioni della circoscrizione Estero sono le seguenti:

- 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- 2) America meridionale;
- 3) America settentrionale e centrale;
- 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

depositato presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 14 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Poiché dal predetto Ministero è stato comunicato che, a depositare la lista avente il contrassegno

..... ,
sarebbe stato il sig.

oppure il sig. ,

il sottoscritto procede a identificare il presentatore della lista e accerta che il medesimo è il sig. ,

come risulta dalla comunicazione pervenuta dal Ministero dell'Interno e che viene allegata al presente verbale.

[*oppure*: e accerta che il medesimo è il sig. ,

il cui nome non è tra quelli indicati nella comunicazione pervenuta dal Ministero dell'Interno e che si allega al presente verbale].

Il predetto sig.

ha depositato una lista di candidati per l'elezione della Camera dei deputati

oppure del Senato della Repubblica del 20.... relativamente alla ripartizione

..... della circoscrizione Estero recante il seguente con-

trassegno:

.....

..... ,

corredata dalle firme dei sottoscrittori oppure sottoscritta dal sig.

..... nella sua qualità di (2).

In allegato alla predetta lista sono stati presentati:

- a) certificati individuali e certificati collettivi comprovanti la condizione di elettori della relativa ripartizione della circoscrizione Estero da parte dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (*solo per le liste tenute alla raccolta delle sottoscrizioni*);
- b) dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- c) dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità dei candidati;

(2) La dichiarazione di presentazione di una lista di candidati, se non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni degli elettori, viene sottoscritta dal presidente o segretario del partito / gruppo / movimento politico oppure da un rappresentante, di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, che ha ricevuto specificamente tale incarico in sede di deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno.

d) certificati comprovanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali della relativa ripartizione della circoscrizione Estero o nelle liste di un comune italiano.

La dichiarazione di presentazione della lista di candidati contiene – ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – le seguenti designazioni di due delegati effettivi e di due delegati supplenti della lista medesima:

- Delegato effettivo il sig.,
nato a il
domiciliato in;
- Delegato effettivo il sig.,
nato a il
domiciliato in;
- Delegato supplente il sig.,
nato a il
domiciliato in;
- Delegato supplente il sig.,
nato a il
domiciliato in

Alla lista dei candidati, secondo l'ordine di presentazione, viene attribuito il seguente numero:

Di quanto sopra viene redatto in due esemplari il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

....., addì 20....

Il presentatore

.....



Il Cancelliere

.....

ALLEGATO 13

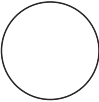
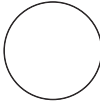
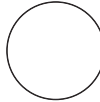
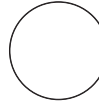
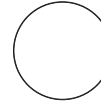
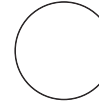
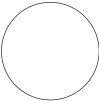
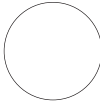
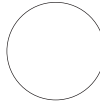
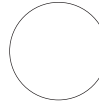
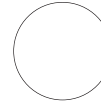
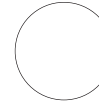
Elezione
della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI MANIFESTO
CON LE LISTE DEI CANDIDATI
NELLA SINGOLA RIPARTIZIONE
DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
E I RELATIVI CONTRASSEGNI

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 20....

CIRCOSCRIZIONE ESTERO — RIPARTIZIONE

LISTE DEI CANDIDATI ⁽¹⁾

					
Denominazione della lista	Denominazione della lista	Denominazione della lista	Denominazione della lista	Denominazione della lista	Denominazione della lista
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
					
Denominazione della lista	Denominazione della lista	Denominazione della lista	Denominazione della lista	Denominazione della lista	Denominazione della lista
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					

Roma, 20...

Il / La Presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

Dott. / Dott.ssa

NOTA BENE

⁽¹⁾ Nel manifesto:

- le liste dei candidati, con il rispettivo contrassegno e la propria denominazione e senza l'apposizione di alcun numero di sequenza, vengono riportate da sinistra verso destra in una medesima riga e, se occorre, anche su una riga successiva, secondo l'ordine risultato dal sorteggio relativo alla singola ripartizione;
- per ogni candidato / candidata sono indicati, nell'ordine, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
- può essere specificato anche l'eventuale pseudonimo qualora questo sia stato ammesso dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero;
- nessun'altra parola o espressione può essere apposta accanto all'indicazione dei nominativi dei candidati (come, per esempio, 'indipendente', 'dottore', o simile).

ALLEGATO 14

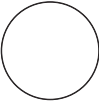
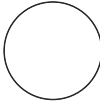
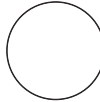
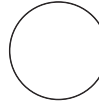
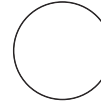
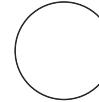
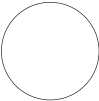
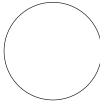
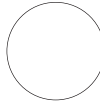
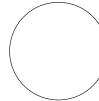
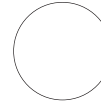
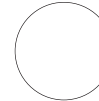
Elezione
del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI MANIFESTO
CON LE LISTE DEI CANDIDATI
NELLA SINGOLA RIPARTIZIONE
DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
E I RELATIVI CONTRASSEGNI

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 20....

CIRCOSCRIZIONE ESTERO — RIPARTIZIONE

LISTE DEI CANDIDATI ⁽¹⁾

					
Denominazione della lista	Denominazione della lista	Denominazione della lista	Denominazione della lista	Denominazione della lista	Denominazione della lista
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
					
Denominazione della lista	Denominazione della lista	Denominazione della lista	Denominazione della lista	Denominazione della lista	Denominazione della lista
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					

Roma, 20...

Il / La Presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

Dott. / Dott.ssa

NOTA BENE

⁽¹⁾ Nel manifesto:

- le liste dei candidati, con il rispettivo contrassegno e la propria denominazione e senza l'apposizione di alcun numero di sequenza, vengono riportate da sinistra verso destra in una medesima riga e, se occorre, anche su una riga successiva, secondo l'ordine risultato dal sorteggio relativo alla singola ripartizione;
- per ogni candidato / candidata sono indicati, nell'ordine, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
- può essere specificato anche l'eventuale pseudonimo qualora questo sia stato ammesso dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero;
- nessun'altra parola o espressione può essere apposta accanto all'indicazione dei nominativi dei candidati (come, per esempio, 'indipendente', 'dottore', o simile).

ALLEGATO 15

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO I SEGGI COSTITUITI
NELL' AMBITO DELL' UFFICIO CENTRALE
E DEGLI UFFICI DECENTRATI
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ALLEGATO 15

*Elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di ricevuta della designazione
dei rappresentanti effettivi e supplenti
di una lista di candidati presso i seggi costituiti
nell'ambito dell'Ufficio centrale e degli Uffici decentrati
per la circoscrizione Estero

ELEZIONI

**DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO DI ROMA

**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO I SEGGI COSTITUITI
NELL' AMBITO DELL' UFFICIO CENTRALE
E DEGLI UFFICI DECENTRATI
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

L'anno duemila , addì del mese di , alle ore ,
è stata presentata, presso questa cancelleria, la dichiarazione scritta – debita-
mente autenticata a norma dell'articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R. 30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – a firma dei signori
.....

(¹) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO 16

Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE
E PRESSO GLI UFFICI DECENTRATI
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

*Elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

ELEZIONI

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

**RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLEMENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE
E PRESSO GLI UFFICI DECENTRATI
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

[illegible]

(¹) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

.....

oppure

a firma dei signori (2),
 espressamente autorizzati in forma autentica dai delegati della lista di candidati
 recante il contrassegno

.....

con la quale vengono designati i rappresentanti effettivi e i rappresentanti
 supplenti della lista medesima:

- a) presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d'appello di Roma;
- b) presso l'Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero presso la Corte d'appello di Milano;
- c) presso l'Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero presso la Corte d'appello di Bologna;
- d) presso l'Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero presso la Corte d'appello di Firenze;
- e) presso l'Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero presso la Corte d'appello di Napoli.

..... , addì 20....



Il Cancelliere

.....

(2) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO 17

Elezione
della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE DA PARTE DEL CANDIDATO

(articolo 17, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
articolo 8, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104,
e articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

ALLEGATO 17

*Elezione della Camera dei deputati
nella circoscrizione Estero*

Modello di designazione del mandatario elettorale
da parte del candidato,
a norma dell'articolo 7, comma 3,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

**DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE
DA PARTE DEL CANDIDATO**

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE
COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

Il sottoscritto / La sottoscritta ⁽¹⁾,
nato a / nata a il ,
residente in , via ,
avendo accettato la propria candidatura per l'elezione della Camera dei deputati
del 20.... nella ripartizione della circoscrizione Estero nella lista
contraddistinta con il contrassegno
.....
.....
.....

⁽¹⁾ Nome, cognome, luogo e data di nascita.

DESIGNA

ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,

il sig./la sig. ,
nato / nata a il ,
residente in , via ,
quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla citata legge
n. 515/1993.

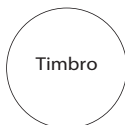
Firma

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽²⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico
che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa designazione
del mandatario elettorale dal sig. ,
nato a il 19..... ,
residente in ,
da me identificato con il seguente documento:
n.

..... , addì 20....



Timbro

.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽²⁾ La firma del candidato / della candidata che designa il mandatario elettorale deve essere autenticata dall'ufficio consolare competente (cioè da quello nella cui circoscrizione risiede il candidato che si presenta nella ripartizione della circoscrizione Estero, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 104/2003) o da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990 e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ALLEGATO 18

Elezione
del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero

MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE DA PARTE DEL CANDIDATO

(articolo 17, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
articolo 8, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104,
e articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

ALLEGATO 18

*Elezione del Senato della Repubblica
nella circoscrizione Estero*

Modello di designazione del mandatario elettorale
da parte del candidato,
a norma dell'articolo 7, comma 3,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

**DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE
DA PARTE DEL CANDIDATO**

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE
COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

Il sottoscritto / La sottoscritta ⁽¹⁾,
nato a / nata a il ,
residente in , via ,
avendo accettato la propria candidatura per l'elezione del Senato della
Repubblica del 20.... nella ripartizione della circoscrizione
Estero nella lista contraddistinta con il contrassegno
.....
.....
.....

⁽¹⁾ Nome, cognome, luogo e data di nascita.

DESIGNA

ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,

il sig./la sig. ,
nato / nata a il ,
residente in , via ,
quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla citata legge
n. 515/1993.

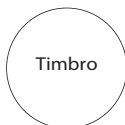
Firma

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA ⁽²⁾

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico
che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa designazione
del mandatario elettorale dal sig. ,
nato a il 19..... ,
residente in ,
da me identificato con il seguente documento:
n.

..... , addì 20....



Timbro

.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽²⁾ La firma del candidato / della candidata che designa il mandatario elettorale deve essere autenticata dall'ufficio consolare competente (cioè da quello nella cui circoscrizione risiede il candidato che si presenta nella ripartizione della circoscrizione Estero, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 / 2003) o da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53 / 1990 e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Annotazioni

Ideazione, progettazione grafica, cura del volume
e stampa su *file* PDF:

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Stampa su supporto cartaceo:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

Agosto 2022